

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale Cosenza

FATTO

Il signor, docente, ha presentato un'istanza di accesso datata 16 ottobre 2018 e rivolta all'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza chiedendo, in particolare, di accedere alla documentazione relativa alla domanda di mobilità presentata dalla docente, che lo aveva preceduto in graduatoria nonostante un punteggio asseritamente inferiore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig., per il tramite dell'avv. di Cosenza, ha adito la Commissione con ricorso del 15 gennaio 2019 affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: Associazione, Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

FATTO

La Associazione, Onlus ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare un'istanza datata 19 novembre 2018, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- *dichiarazione da parte dell'ing. di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per la nomina di cui al decreto direttoriale 17-01-18, inerente la costituzione dell'Osservatorio Ambientale "Aeroporto di"*;
- *copia del provvedimento con il quale il direttore generale dott. – ovvero qualsivoglia rappresentante dell'amministrazione – abbia verificato - come previsto dalla legge - "l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi", relativamente all'incarico conferito all'ing.*

La motivava la richiesta con riferimento alla precedente presentazione di una diffida rivolta al predetto Ministero nella quale la Associazione metteva in evidenza il "gigantesco conflitto di interessi" dell'ing. quale "soggetto che si erge a controllore e controllato" come emerge dalle segnalazioni inviate al dal Consigliere comunale" (...).

La esplicitava il proprio interesse all'accesso richiesto con riferimento alla rappresentanza di numerosissimi cittadini della piana fiorentina che si oppongono alla realizzazione dell'ampliamento dell'Aeroporto di Firenze.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 23 novembre 2018, rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse qualificato all'accesso e del collegamento strumentale della documentazione richiesta con la situazione giuridicamente tutelata.

Avverso tale provvedimento di rigetto la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Puntualizzava di non aver proceduto alla notifica del ricorso ad alcun controinteressato, posto che "la pubblicazione dei documenti richiesti dovrebbe essere addirittura obbligatoria per legge".

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, tra l'altro, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto richiamando il parere ANAC 13/12/2018 Prot. n. 0102863 avente ad oggetto la verifica delle presunte incompatibilità/conflitto di interessi dell'ing.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione - Onlus la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento avendo la ricorrente evidenziato un interesse qualificato all'accesso richiesto con riferimento alla avvenuta presentazione, in qualità di ente esponenziale, della diffida avente ad oggetto le presunte incompatibilità relative all'ing. La Commissione, inoltre, condivide l'osservazione della ricorrente secondo la quale l'ing. non rivestirebbe la qualifica di controinteressato non rilevandosi profili di riservatezza con riferimento a documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione.

La Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente e dell'allegato parere ANAC ma osserva che, al di là dei chiarimenti offerti, deve essere consentito l'accesso alla documentazione richiesta ove esistente e detenuta dalla amministrazione stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: Condominio in

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Commissariato

FATTO

La signora, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio di Via di, ha presentato un'istanza di accesso datata 16 ottobre 2018 e rivolta al Commissariato della Polizia di Stato. Chiedeva in particolare di accedere al documento dal quale risulta l'indirizzo di domicilio del sig., ex dipendente del Condominio medesimo.

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di notificare l'ordinanza di rilascio di un immobile di proprietà del Condominio stesso emessa dal Tribunale nei confronti del sig., così invocando il diritto di difesa del Condominio. Il Condominio esplicitava altresì le difficoltà di reperimento del medesimo, ai fini della notifica, evidenziando di aver appreso che il sig. si trovava agli arresti domiciliari ad, ambito di competenza del Commissariato adito. Chiedeva altresì l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il Condominio di Via, come rappresentato e per il tramite dell'avv. di, adiva il Difensore Civico della Regione – affinché riesaminasse il caso. Quest'ultimo, successivamente, trasmetteva per competenza il ricorso *de quo* alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il Condominio vanta certamente un interesse qualificato all'accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, con riferimento alla finalità difensiva sottesa all'istanza presentata. Poiché, però, la documentazione richiesta si riferisce ad un soggetto terzo controinteressato – irreperibile da parte del ricorrente – l'amministrazione adita è invitata a notificare il ricorso presentato al sig., al quale invero avrebbe già dovuto notificare l'istanza d'accesso ricevuta in virtù della disposizione dell'art. 3 comma 1 del DPR 184/2006. La Commissione pertanto decide di sospendere la decisione ai fini dell'integrazione del contraddittorio, a cura della amministrazione resistente, nei confronti del controinteressato, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende il ricorso invitando l'amministrazione resistente a notificare il ricorso al terzo controinteressato, dandone successiva comunicazione alla Commissione stessa. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Compagnia di/Comando Regionale/Comando Provinciale/Gruppo

FATTO

Il signor ha presentato in data 21 novembre 2018 una istanza di accesso rivolta alla Compagnia di della Guardia di Finanza, chiedendo:

- 1) di conoscere i criteri e le modalità regolanti l'autorizzazione di reperibilità e al lavoro straordinario, nonché la relativa ripartizione;
- 2) copia dei modelli C8, in cui è presente, concernente il periodo 01.01.2008/30.4.2015;
- 3) copia dei suoi 1P1, concernente il periodo 04.05.2015/14.07.2017; •
- 4) copia delle determinazioni delle ore di straordinario, assegnate mensilmente alla Compagnia, relativamente al periodo 01.01.2008/30.06.217;
- 5) elenco generale di Compagnia, in chiaro, che mette in evidenza: ore di straordinario assegnato alla stessa, effettuate da ciascun militare, tagliate, pagate, recuperate o da recuperare, nel periodo 1.1.2008/30.06.2017;
- 6) elenco generale di Compagnia, che mette in evidenza la reperibilità mensile assegnata ad ogni militare, nel periodo 1.1.2008/30.06.2017;
- 7) copia delle determinazioni dei Comandi superiore, che variavano l'orario di servizio durante le festività infrasettimanale, relativamente al periodo 1.1.2008/30.6.2017..... .".

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di tutelare il proprio interesse patrimoniale avendo ricevuto un trattamento economico inferiore rispetto a quello effettivamente spettantegli.

Con provvedimento del 6 dicembre 2018 l'amministrazione adita accoglieva parzialmente la predetta richiesta limitando l'accesso ai documenti elencati nella richiesta dell'interessato (punti 2) e 3))

L'istanza veniva rigettata con riferimento ai documenti richiesti ai punti 5) e 6) dell'istanza per insussistenza, in capo all'istante, dell'interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo alla visione ed estrazione dei suddetti atti che riguardano soggetti terzi, senza la dimostrazione di un interesse differenziato collegato ai documenti richiesti; eccepiva altresì la apparente finalità di esercitare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione.

Quanto alla richiesta di cui al punto 1) dell'istanza la amministrazione rigettava la richiesta ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della Legge 241/1990 poiché non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Con riguardo ai restanti documenti la amministrazione adita inoltrava la richiesta per competenza al Comando Regionale, al Comando Provinciale e al Gruppo, in quanto i suddetti documenti sono stati formati e stabilmente detenuti dai suddetti Comandi.

Avverso il predetto provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Compagnia di la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto eccependo in particolare una carenza di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse personale dell'istante nonché la circostanza che l'istanza, avendo ad oggetto una mole di documenti relativi a numerosi annualità, appare volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

Alla memoria sono allegate due comunicazioni di avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso da parte del Comando Regionale, del Gruppo e del Comando Provinciale con invito al ricorrente a presentarsi ai fini del relativo esercizio.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare ritiene cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti di cui ai punti 2) e 3) dell'istanza, nonché a quelli di cui al punto 7) della stessa, tutti oggetto di accoglimento da parte delle amministrazioni resistenti, osservando per il resto quanto segue.

Con riguardo alla richiesta di cui al punto 1) dell'istanza, il ricorso deve ritenersi inammissibile avendo ad oggetto una mera richiesta di informazioni, non ammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/'90.

La Commissione, quanto ai documenti di cui ai punti 4, 5 e 6) dell'istanza, condivide le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente secondo la quale la mole della documentazione richiesta – relativa a tutti i dipendenti nell'arco temporale di numerosi anni – denota una finalità di controllo generalizzato dell'operato della amministrazione, non consentito ex 24 comma 3 della legge 241/'90.

Correttamente, pertanto, ha operato l'amministrazione nel consentire l'accesso alla sola documentazione immediatamente riferentesi all'istante medesimo rispetto alla quale il medesimo vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile, per cessazione della materia del contendere, con riferimento alle parti dell'istanza oggetto di accoglimento da parte delle amministrazioni resistenti; lo dichiara inammissibile con riguardo ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza, volta ad ottenere informazioni, dichiarandolo per il resto inammissibile perché volta l'istanza ad operare un controllo generalizzato dell'operato della P.A..

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La sig.ra, Assistente Capo della Polizia di Stato, in data 17 ottobre 2018 aveva presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti, relativi ad un procedimento dal quale era scaturito il provvedimento del ritiro dell'arma in dotazione, delle manette e del tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

“Documentazione inviata all'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di a mezzo M.I.C. da parte di questo Ufficio, "documentazione" dalla quale la scrivente risultava affetta da "..omissis ai sensi del divo 196/03.."come si evince da nota della Questura di Ufficio Provinciale rif. Nr. 2.12/ris 144 di prot., datata 05.06.2012”. Precisava nell'istanza che la documentazione *de qua*, già oggetto di precedente richiesta, non risulta più coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.c. in quanto l'Autorità Giudiziaria ha archiviato il procedimento in questione nell'anno 2013. L'Amministrazione adita, con provvedimento del 22 novembre 2018 aveva differito - sine die - l'accesso richiesto per *“avvenuta notifica ai soggetti controinteressati”*.

Avverso il predetto provvedimento la sig.ra aveva adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni, eccependo la inesistenza di soggetti controinteressati nonché l'illegittimità di un differimento senza indicazione del termine finale.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2019 sospendeva la decisione ritenendo necessario, fini del decidere, ottenere chiarimenti da parte della amministrazione resistente in merito ai menzionati “soggetti controinteressati”. Si richiedeva in particolare alla amministrazione di precisare quali essi fossero e in che misura la posizione personale degli stessi venisse coinvolta dall'esercizio del diritto di accesso da parte della signora, Nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dopo aver fornito chiarimenti circa la natura dei soggetti controinteressati - individuati in alcuni colleghi della istante coinvolti – ha dichiarato che in assenza di opposizione alcuna da parte degli stessi l'accesso, è stato integralmente concesso alla sig.ra, come da verbale allegato.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso a tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. legale rappresentante della ditta individuale aveva presentato una istanza di accesso rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo "copia dei documenti amministrativi e ogni altro atto assunto dalla P.A. in riferimento alla richiesta" di copia dei registri presenze dei partecipanti al corso di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, notificato unitamente a verbale di ispezione.

Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita aveva rigettato l'istanza sulla dedotta carenza di interesse all'accesso, non essendo stato notificato alcun verbale ispettivo. Precisava inoltre che, poiché dagli accertamenti eseguiti, è stata comunicata notizia di reato alla Procura della Repubblica l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp e dall'art. 8 comma 5 lett. c) del DPR 352/'92.

Avverso tale provvedimento la, come rappresentata, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, riportandosi integralmente alle argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, insisteva per il rigetto del ricorso.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2019 sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto dalla poiché, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la recente giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Successivamente è pervenuta comunicazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di nella quale si riferisce che la Procura di, con l'allegata nota dell'11 febbraio u.s., ha comunicato che l'istanza d'accesso non può essere accolta, stante la pendenza del procedimento penale cui i documenti richiesti ineriscono.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla la Commissione, preso atto della dichiarazione della Procura di Venezia secondo la quale i documenti richiesti sono inaccessibili per la pendenza del procedimento penale cui gli stessi ineriscono, non può che respingere il ricorso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia Dipartimento e e

FATTO

Il signor ha presentato in data 11 dicembre 2018 una istanza di accesso rivolta al Dipartimento della Banca d'Italia, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- relazione della Segreteria tecnica dell'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) di inerente il ricorso n./2016;
- corrispondenza inerente l'istanza di correzione n. del 9/11/2017 intercorsa tra la Segreteria tecnica dell'ABF di ed il Presidente del Collegio di dell'ABF;
- corrispondenza inerente l'istanza n. del 20/11/2017 intercorsa tra la Segreteria tecnica dell'ABF di ed il Presidente del Collegio di dell'ABF;
- la corrispondenza inerente la nota del 23/11/2017 intercorsa tra la Segreteria tecnica dell'ABF di ed il Presidente del Collegio di dell'ABF;
- ogni altro documento amministrativo detenuto da Banca d'Italia contenuto nel Fascicolo relativo al ricorso all'ABF n./2016.

Motivava l'istanza deducendo un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

Formatosi il silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce che i documenti richiesti, in quanto afferenti alle singole procedure di ricorso presso l'ABF, "*non sembrano inquadrabili nella definizione di "documento amministrativo" fissata nell'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, ai fini dell'applicazione della disciplina sul diritto di accesso, dacché l'attività svolta nell'ambito della procedura volta alla risoluzione delle controversie di competenza dell'ABF, come si è illustrato, non si configura, di per sé, come attività "di pubblico interesse"*"

A tale riguardo richiama una precedente decisione del giugno 2016 della Commissione la quale, con riferimento ad una analoga vicenda, dichiarava il ricorso inammissibile per incompetenza ai sensi della lett. e) dell'art. 22 comma 1 della legge 241/1990, sul rilievo che l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'ABF non costituisce attività di diritto pubblico.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione evidenzia che l'istanza di accesso è rivolta alla Banca d'Italia - Dipartimento e, secondo il proprio costante orientamento, i documenti detenuti dalla Banca d'Italia rientrano a pieno titolo nella definizione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22 comma 1 lett. d) della legge 241/'90 ed inoltre i provvedimenti assunti dalla stessa in materia di accesso sono sempre ricorribili innanzi alla Commissione.

Non appaiono pertanto conferenti, nel caso in esame, le deduzioni della amministrazione resistente volte ad escludere la competenza della Commissione nei confronti dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche con riferimento alla precedente decisione della Commissione del 2016: nella fattispecie sottesa alla decisione del 2016 l'istanza di accesso era indirizzata all'Arbitro Bancario e Finanziario e non alla Banca d'Italia.

Nel caso di specie invece non appare dubbia la competenza della Commissione né, invero, la fondatezza del ricorso. Il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto sia di tipo endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 - sia di tipo difensivo ex art. 24 comma 7 della medesima legge.

L'Amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico

FATTO

La signora, docente presso il Liceo Scientifico di, aveva presentato - per il tramite dell'avv. di - un'istanza di accesso, datata 5 ottobre 2018, rivolta al predetto istituto chiedendo di accedere all'“organico dell'autonomia del Liceo di (organico diritto, sostegno e potenziamento) relativo all'anno scolastico 2018/2019”. Motivava l'istanza con la necessità di verificare, tra l'altro, la corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali di settore sul part-time.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza *de qua* la sig.ra aveva adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria dell'amministrazione odierna resistente la quale dichiarava di aver spedito, nei termini, la documentazione richiesta ma ad un indirizzo mail errato. Unitamente alla memoria inviava la documentazione *de qua* alla Commissione.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018 sospendeva la decisione - rilevando che non era noto se la documentazione oggetto di istanza fosse stata inviata anche alla ricorrente, oltre che alla scrivente Commissione - disponendo l'invio, a cura della Segreteria, della documentazione ricevuta alla sig.ra Quest'ultima veniva invitata a comunicare alla Commissione se la documentazione ricevuta fosse integralmente soddisfacente del proprio interesse. Nelle more i termini rimanevano interrotti.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dichiarato di aver inviato tutta la documentazione alla docente – specificando che aveva già provveduto a reinviarla all'indirizzo dell'avv., dopo l'errore nel primo invio.

La ricorrente non inviava alcuna comunicazione alla Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver inviato tutta la documentazione richiesta – con la precisazione che tale invio era già stato effettuato all'indirizzo del legale della ricorrente – non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale/Infermeria Presidiaria della Scuola Forestale di Carabinieri di

FATTO

Il sig., Maresciallo Maggiore effettivo al Gruppo Carabinieri Forestali, in data 30 ottobre 2018, presentava un'istanza d'accesso rivolta alla Regione Carabinieri Forestale e all'Infermeria Presidiaria della Scuola Forestale di Carabinieri di per ottenere copia della "richiesta" della medesima Infermeria Presidiaria a cui si faceva riferimento nella nota prot. n. /RIS del 20 settembre 2018.

Tale nota prot. n. /RIS del 20 settembre 2018 disponeva la convocazione del sig. a visita di controllo "in ossequio a quanto richiesto dall'Infermeria Presidiaria della Scuola Forestale Carabinieri di".

Il sig. motivava l'istanza deducendo la necessità conoscere le motivazioni di tale convocazione e di aver interesse diretto a prendere visione della "richiesta" *de qua* in quanto diretto interessato e legittimato ad opporsi, in tutte le sedi, anche ai provvedimenti adottati all'esito della visita disposta e/o in occasione della stessa.

Precisava inoltre che, in occasione della convocazione a visita, aveva subito il ritiro dell'arma di servizio.

L'amministrazione adita consegnava al sig. una serie di documenti dai quali egli evinceva che le motivazioni della propria convocazione a visita erano contenute in altro documento, ovvero la "lettera n. 39/RIS del 14.09.2018".

Pertanto, in data 28 novembre 2018, formulava una nuova richiesta di accesso chiedendo al Gruppo Carabinieri Forestale di di avere copia semplice di detta lettera n. /RIS del 14.09.2018.

In data 27 dicembre 2018 l'amministrazione adita rigettava l'istanza presentata deducendo che la richiesta non poteva trovare possibilità di accoglimento per il seguente motivo per "parere medico negativo al rilascio della nota oggetto dell'istanza".

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, tra l'altro, precisa che il diniego di accesso trova motivazione in quanto disposto dall'art. 2050 del DPR 90/2010 "Testo Unico delle

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, in quanto relativo ad accertamenti medico legali contenenti elementi informativi la cui conoscenza può ledere il diritto alla riservatezza dei terzi.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorrente vanta certamente un interesse differenziato all’accesso richiesto. In primo luogo si tratta di documentazione immediatamente riferentesi all’istante medesimo – verosimilmente contenuta nel suo fascicolo personale – e quindi accessibile dallo stesso. Inoltre tale documentazione appare diretta a produrre effetti giuridici diretti sulla sfera giuridica soggettiva dell’odierno ricorrente che deve poter esercitare il proprio diritto alla difesa in tutte le sedi a ciò deputate, ravvisandosi pertanto anche un interesse difensivo all’accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/’90.

Non appare chiaro il richiamo che l’amministrazione resistente compie, in sede di memoria difensiva, all’art. 1050 del DPR 90/2010 con riguardo all’esclusione dall’accesso degli accertamenti medico – legali “contenenti elementi informativi la cui conoscenza può ledere il diritto alla riservatezza dei terzi”.

In particolare non è dato comprendere se si tratti di un improprio richiamo della norma *de qua* (chiedendo l’istante documenti relativi alla propria persona) o se siano coinvolti nella vicenda soggetti “terzi” la cui riservatezza può essere compromessa dall’esercizio del diritto di accesso da parte dell’odierno ricorrente, circostanza ignota alla scrivente. La Commissione pertanto ritiene necessario, ai fini del decidere, sospendere la decisione invitando l’amministrazione a fornire chiarimenti in merito alla eventuale esistenza di soggetti terzi controinteressati, precisando la natura del loro coinvolgimento nella vicenda. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l’amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti, ottemperando all’incombenza istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il signor, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in data 7 novembre 2018, ha presentato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco formale istanza di accesso agli atti. Chiedeva in particolare di estrarre copia di tutti gli atti relativi ai criteri di selezione adottati nella scelta del personale da utilizzare per la procedura di certificazione (volta a classificare il team italiano per le missioni di soccorso all'estero in base alle procedure dell'International Search and Rescue Advisory Group). A titolo meramente esemplificativo indicava: “domande e curriculum di tutto il personale selezionato, graduatoria personale aspirante a partecipare alla selezione stilata in base ai criteri scelti, anzianità di servizio e elenco titoli e specialità del personale aspirante a partecipare alla selezione; criteri di scelta adottati e nominativo del responsabile del procedimento amministrativo”.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria esclusione dalla partecipazione alla predetta selezione nonostante presentazione della relativa domanda – così come da altre selezioni precedentemente indette - senza indicazione di alcuna motivazione. Deduceva, altresì, che la propria sistematica ed immotivata esclusione da tutte le selezioni costituisce un danno ingiusto alla sfera lavorativa e di carriera del medesimo evidenziando una finalità difensiva dell'accesso richiesto.

Non avendo ricevuto risposta alcuna, neppure dopo sollecitazione dell'11 dicembre 2018, e quindi deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 con riferimento alla procedura selettiva per la quale l'istante ha presentato domanda di partecipazione. L'istante ha dedotto, altresì, un interesse difensivo della documentazione richiesta al fine di valutare la tutela della propria posizione giuridica in giudizio. L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USP di/USR/I.C. di -

FATTO

La signora, docente, per il tramite dell'O.S. Cobas ha presentato un'istanza di accesso datata 19 novembre 2018 rivolta all'USP di e, per quanto di loro competenza, anche all'USR della e all'I.C. di -

Chiedeva di accedere a numerosa documentazione relativa alla docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 ed in particolare – tra gli altri documenti - alle sue domande di utilizzazione e/o assegnazione e alle comunicazioni dell'USP di utilizzazione della medesima.

Motivava l'istanza con riferimento alla avvenuta presentazione, in data 3 agosto 2018, di reclamo formale avente ad oggetto la graduatoria di assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie, avendo la stessa istante presentato domanda di assegnazione provvisoria presso il medesimo plesso poi assegnato alla docente, Manifestava pertanto la volontà di verificare l'eventuale “discriminazione o una mancanza di equanimità di trattamento” in violazione del principio costituzionale dell'imparzialità dell'Amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, tramite l' O.S. Cobas, ha adito la Commissione con ricorso del 16 gennaio 2019 affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'USR che precisa di aver serbato silenzio sulla istanza poiché, per quella parte della richiesta relativa agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, difettava l'interesse all'accesso non avendo la sig.ra presentato domanda di partecipazione alla mobilità annuale del personale. Per ciò che concerne gli atti relativi all'a.s. 2018/19, avendo la docente rinunciato per gravi motivi personali all'assegnazione provvisoria in una delle scuole indicate tra le preferenze espresse dalla docente in oggetto, la amministrazione ha ritenuto che fosse venuto meno il requisito dell'attualità, in quanto “la rinuncia volontaria implica il venir meno, a decorrere dal giorno della rinuncia, della possibilità di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante” all'assegnazione.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la sig.ra vanta un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere a tutti gli

atti, anche relativi a terzi, della procedura di mobilità per la quale la medesima ha presentato domanda di partecipazione. Correttamente pertanto ha operato l'USR a rigettare, ancorchè tacitamente, l'istanza con riferimento agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Rimangono salvi, con riferimento a tali anni, gli eventuali obblighi di pubblicazione imposti *ex lege* alla amministrazione.

Deve dirsi, però, illegittimo il rigetto dell'istanza con riferimento ai documenti relativi all'anno scolastico 2018/19 per il quale l'istante ha presentato domanda di mobilità. Appaiono infatti prive di pregio le argomentazioni della amministrazione relative ad una "perdita" del diritto all'accesso a seguito dell'avvenuta rinuncia alla cattedra: il diritto della sig.ra all'accesso è, come detto, di tipo endoprocedimentale e trova origine nella mera partecipazione alla procedura *de qua*. Tale diritto non si esaurisce né si perde e non può considerarsi necessariamente vincolato alla finalità di impugnazione di un provvedimento. Le amministrazioni adite dovranno pertanto, ciascuna per la parte di propria competenza, consentire l'accesso alla documentazione relativa alla procedura di mobilità per l'anno 2018/'19 cui la docente ha partecipato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento alla documentazione relativa all'anno scolastico 2018/'19 rigettandolo per il resto; per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il signor, socio e direttore tecnico della srl, ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Comando Provinciale dei Carabinieri di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- n. 4 relazioni di servizio redatte a seguito dei sopralluoghi sul cantiere sito in Loc., di proprietà della società srl, effettuati nelle date del 15 settembre 2017, 18 settembre 2017, 19 settembre 2017, 21 settembre 2017.

Motivava l'istanza presentata deducendo la sussistenza di un interesse difensivo in giudizio all'accesso richiesto avendo la società srl ricevuto in data 6 giugno 2018 una informazione interdittiva antimafia, sottoposta al vaglio del TAR di (udienza di merito prevista per il 9 maggio 2019).

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 31 dicembre 2018 sulla considerazione che la documentazione richiesta rientra nei casi di esclusione dall'accesso previsti dall'art. 1049 comma 1 lett. d) del DPR 90/2010 (*relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*).

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito alla vicenda sottesa all'istanza presentata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla amministrazione adita si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Presidente della Repubblica 90/2010 art. 1049 comma 1 lettera "d". Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme

regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, in data 2 dicembre 2018, ha presentato alla Direzione Provinciale dell'INPS di un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo previdenziale. Chiedeva in particolare di accedere ai prospetti 2008-2011 e 2013 relativi al proprio imponibile pensionistico annuo.

Motivava l'istanza evidenziando un interesse difensivo dell'accesso richiesto con riguardo alla presentazione di un ricorso innanzi alla autorità giudiziaria per errata quantificazione della pensione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la sig.ra adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. La ricorrente ha dedotto, altresì, un interesse difensivo della documentazione richiesta al fine di tutelare la propria posizione giuridica in giudizio: l'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di/Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo/Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo.

FATTO

Il signor, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, si era già rivolto alla Commissione con ricorso del 7 novembre 2018 con riferimento ad una istanza di accesso avente ad oggetto “copia della propria certificazione unica dei redditi relativa agli anni dal 1992 al 2003”, istanza rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di

Il CNA consentiva un accesso parziale dal quale restavano esclusi i documenti relativi agli anni 1992 e 1999, con riferimento ai quali l'amministrazione dichiarava di non avere possesso in quanto non rinvenuti in archivio documentale.

A seguito di richiesta di chiarimenti sulla parzialità dell'accesso, da parte dell'istante, il CNA provvedeva ad inoltrare “per competenza” l'istanza alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e al Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo – che, sulla stessa, lasciavano maturare il silenzio-rigetto.

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, rilevando la tardività del ricorso lo dichiarava irricevibile, senza esaminarlo nel merito.

Con nuove e distinte istanze di accesso datate 11 dicembre 2018 il sig. si rivolgeva alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo chiedendo copia della certificazione unica dei redditi 2000, relativa all'anno 1999 e al Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo copia della certificazione unica dei redditi 1993, relativa all'anno 1992. Motivava l'istanza evidenziando una finalità di tutela dei propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle predette istanze il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse i casi ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Sono pervenute memorie della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e del Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo che dichiarano di non essere in possesso della documentazione richiesta, individuando quale amministrazione a tal fine competente il Centro Nazionale Amministrativo di del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In una nota di quest'ultimo – inviata alle altre amministrazioni adite ed al ricorrente - il CNA ribadisce di non detenere la documentazione richiesta poiché la stessa non è stata rinvenuta nell'archivio documentale del Centro.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva osservando quanto segue. In via pregiudiziale si osserva che l'odierno ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006 presentando, le nuove istanze d'accesso, elementi di novità rispetto a quella già presentata e poi sottoposta all'esame della Commissione con ricorso del 7 novembre 2018. Ciò premesso la Commissione prende atto delle dichiarazioni di tutte le amministrazioni adite di non detenere la documentazione richiesta a fronte delle quali non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La signora, in data 14 dicembre 2018, ha presentato un'istanza all' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di chiedendo di avere accesso a “tutta la corrispondenza intercorsa dal 7 febbraio 2017 ad oggi tra i progettisti incaricati alla revisione del PRG e l'Ufficio tecnico del Comune di inerente la trasmissione dei nuovi elaborati tecnici del PRG con le localizzazioni dei progetti indicati nella Delibera della Commissione Straordinaria Prefettizia con i poteri del C-C- n. 46 del 12/12/2001”.

Motivava l'istanza indicando una utilità della predetta documentazione per la propria “difesa”, senza fornire alcuna specificazione in merito.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver consentito l'accesso tramite invio della documentazione oggetto di istanza.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90, ed osserva quanto segue.

La ricorrente non ha precisato, né nell'istanza né nel ricorso, la natura del proprio interesse all'accesso e non ha evidenziato la strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse che si assume vantato.

Ad ogni buon conto la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Provveditorato interregionale per e

FATTO

La signora, in data 17 dicembre 2018, ha presentato un'istanza all' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo di avere accesso a *“la relazione del R.P. del PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) inerente lo stato attuale di avanzamento di ogni singolo progetto proposto, corredata dal parere dell'ufficio in merito alla possibilità di approvare la proroga eventualmente proposta di soggetti proponenti; la richiesta di proroga "corredata da verbale di approvazione del Collegio di Vigilanza"*.

Motivava l'istanza evidenziando la titolarità dell'iniziativa privata inserita nel PRUSST al n./1074 il cui "progetto definitivo" è stato approvato con Provvedimento del Sindaco di n. 37 del 22 marzo 2007, con particolare riferimento alla richiesta di proroga del PRUSST dalla stessa presentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'URP del Ministero dei Trasporti il quale dichiara di aver trasmesso l'istanza, nella stessa data del 17 dicembre 2018, alla amministrazione competente individuata nel Provveditorato Interregionale per e, dandone contemporanea comunicazione alla istante medesima.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto nei confronti del Provveditorato Interregionale per e – individuato quale amministrazione competente ai fini dell'accesso - poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, quale partecipante al PRUSST e richiedente relativa proroga. Il ricorso non può essere accolto nei confronti dell'URP del Ministero dei Trasporti poiché non in possesso della documentazione oggetto di istanza: correttamente, si osserva poi, l'URP ha provveduto a trasmettere l'istanza ricevuta, per competenza, al predetto Provveditorato che dovrà garantire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti dell'URP del Ministero dei Trasporti e lo accoglie integralmente nei confronti del Provveditorato Interregionale per e, amministrazione competente ai fini dell'accesso, e per l'effetto invita la predetta amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico "Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso"

FATTO

La s.r.l. è stata destinataria di un provvedimento di revoca del diritto d'uso di frequenza poi riassegnata alla s.r.l. Conseguentemente in data 20 marzo 2018 ha presentato un'istanza *ex lege* 241/'90, rivolta al MISE, chiedendo di accedere a numerosa documentazione relativa alla s.r.l. tra cui quella presentata dalla stessa in sede di domanda di partecipazione al bando e la relativa valutazione, nonché documentazione di carattere tecnico quali relazioni tecniche di sviluppo della Rete, schema di rete dei PDA e dei ponti di collegamento e dello schema di rete degli impianti di diffusione del segnale televisivo.

Il MISE rigettava l'istanza con provvedimento del 2 maggio 2018, deducendo la carenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante all'accesso richiesto nonché ritenendo l'istanza tesa ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A., precisando, inoltre che nei documenti oggetto della richiesta "sarebbero contenute notizie che, nel loro insieme, rappresenterebbero informazioni tutelate dal diritto della riservatezza e dalla segretezza aziendale". Avverso tale provvedimento la s.r.l. adiva nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale, nella seduta del 5 luglio 2018 dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R.184/2006 per mancata allegazione della ricevuta di spedizione dello stesso alla controinteressata s.r.l..

Con nuova istanza del 25 ottobre 2018 la s.r.l. chiedeva nuovamente al MISE di accedere alla predetta documentazione evidenziando elementi di novità rispetto alla precedente istanza, quali la pendenza di un procedimento giurisdizionale innanzi al TAR Lazio (RG 11581/2017) e la analitica individuazione delle doglianze avanzate con precisazione dell'interesse ad accedere.

Il MISE rigettava nuovamente l'istanza, con provvedimento del 5 dicembre 2018, sulla base delle medesime argomentazioni avanzate in sede di diniego della prima istanza di accesso, integralmente richiamate, facendo altresì riferimento ad una opposizione all'accesso formulata dalla controinteressata, ma non allegata al diniego.

Avverso tale provvedimento la srl per il tramite dell'avv. di adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni; dichiarava di aver notificato il ricorso alla controinteressata e di allegare allo stesso le ricevute del predetto invio.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio '19 sospendeva la decisione chiedendo alla ricorrente di fornire prova della avvenuta spedizione del ricorso alla s.r.l., inviando nuovamente le relative ricevute pec di accettazione e consegna del messaggio - in ossequio alla previsione dell'art. 12, comma 4, lettera *b*) del D.P.R.184/2006 – non avendole individuate nelle numerose ricevute allegate. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

La ricorrente, in ottemperanza all'incombenza istruttorio disposto dalla Commissione, faceva pervenire le ricevute del predetto invio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.r.l. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto. La ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi dei documenti “di gara”, presentati dalla controinteressata per la partecipazione alla gara finalizzata all'attribuzione della frequenza *de qua*. Il provvedimento di rigetto della amministrazione deve pertanto dirsi illegittimo. La ricorrente vanta altresì un interesse difensivo all'accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, con riferimento al ricorso pendente innanzi al TAR Lazio (RG 11581/2017) adito dalla ricorrente avverso il provvedimento di revoca di cui è stata destinataria.

Appare impropria anche la generica affermazione della amministrazione adita secondo la quale nei documenti richiesti “sarebbero contenute notizie che, nel loro insieme, rappresenterebbero informazioni tutelate dal diritto della riservatezza e dalla segretezza aziendale”. La sussistenza di un segreto industriale deve essere eccepita non già dalla amministrazione destinataria dell'istanza bensì dalla controinteressata che non ha, invece, presentato alcuna opposizione alla Commissione, a seguito della avvenuta presentazione del ricorso in oggetto, così non consentendo un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. In ogni caso il richiamo alla segretezza delle informazioni non può essere genericamente sollevato ma deve essere motivato e specificamente riferito ad un determinato documento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS Sede Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza di accesso, datata 11 gennaio 2019, rivolta alla sede provinciale di Siracusa dell'INPS chiedendo: "copia istruttoria e tabella Istat utilizzata per determinare il montante contributivo comunicato con nota INPS (...) per gli anni dal 1978 al 1988".

Motivava l'istanza con la necessità di "rilevare la difformità del calcolo effettuato per gli anni dal 1978 al 1988 in riscontro alla minor somma trasferita (...) in danno del sottoscritto".

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 14 gennaio 2019 deducendo che tutta la documentazione afferente all'istruttoria era già stata consegnata al sig. ed erano stati forniti i chiarimenti richiesti e che pertanto l'istanza si presentava volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione. Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dedotto che l'istanza presentata non ha ad oggetto un documento specifico formato o da questa detenuto, bensì informazioni sulla modalità di calcolo di liquidazione della domanda di ricongiunzione dei contributi nelle Casse Professionali legge 45/90 nonché informazioni su quale norma tale calcolo sia stato effettuato: informazioni queste già fornite nel tempo all'odierno ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione a sé relativa. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, con riferimento al procedimento di liquidazione in oggetto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

Quanto alla eccezione della amministrazione adita che la documentazione relativa all'istruttoria sia già in possesso dell'istante la Commissione osserva che il diritto di accesso non si esaurisce neppure, invero, con il relativo esercizio e pertanto l'amministrazione adita dovrà consegnare, nuovamente, la documentazione richiesta. Non appare, poi, condivisibile l'eccezione della amministrazione – sollevata

in sede di memoria - che l'istanza avrebbe ad oggetto "informazioni" posto che, come precedentemente dichiarato dalla amministrazione stessa, la documentazione relativa all'istruttoria esiste ed è già stata resa accessibile al sig.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS di – Ufficio Pensioni

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza di accesso, datata 13 dicembre 2018, rivolta all'Ufficio Pensioni dell'INPS di Roma chiedendo copia della: "istruttoria eseguita in merito alla richiesta di rettifica e ricalcolo dei montanti contributivi per gli anni dal 1994 e 1995". Chiedeva inoltre di conoscere i motivi del ritardo ed il nominativo del responsabile del procedimento.

Motivava l'istanza con la necessità di esaminare l'istruttoria ed eventualmente attivare "le tutele giudiziarie conseguenti".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e meritevole di essere accolto, con riferimento alla richiesta della documentazione istruttoria, vantando il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione a sé relativa. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, con riferimento ai procedimenti di liquidazione (e di eventuale relativa rettifica) in oggetto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta. Il ricorso invece deve dirsi inammissibile con riferimento alla richiesta dei motivi del ritardo e del nominativo responsabile poiché, con riferimento a tale parte, l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta della documentazione istruttoria *de qua*, dichiarandolo inammissibile per la sola

parte relativa alla richiesta di informazioni, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Personale Settore Istruzione e Formazione - Ufficio Scolastico Regionale del - Settore Istruzione e Formazione

FATTO

....., avendo partecipato in data 13 dicembre 2018 alla prova scritta del concorso D.D.G. N. 1259 del 23/11/2017 presso la sede di - nell'aula - ed avendo effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della suddetta prova scritta, ha presentato il 24.12.2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso:

- 1) al verbale redatto il 13/12/2018 al termine delle operazioni di rito completo di allegati;
- 2) al codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta.

Ha posto a fondamento la tutela del proprio interesse legittimo, che ritiene leso dalla procedura concorsuale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la ricorrente ha adito il 27/1/2019 la Commissione.

E' pervenuta il 13/2/2018 memoria dell'Amministrazione in cui ha fatto presente che con nota del 5.2.2019 è stata accolta parzialmente l'istanza di accesso, avendo trasmesso alla ricorrente copia del verbale d'aula di cui al punto 1), privo degli allegati poiché i predetti riguardano soggetti diversi dall'istante.

Con riferimento al punto sub 2), l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di *"...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso..."* nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma 1, lett b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento.

Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che *"...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa..."*.

Ha fatto presente che l'analisi dei log, che registrano le operazioni effettuate dalla candidata istante, è attualmente inibita in ragione della necessità di assicurare, attraverso il rispetto del principio

dell'anonimato e la conseguente impossibilità di accedere alla prova, il regolare e corretto svolgimento delle procedure di correzione degli elaborati.

Ha osservato, inoltre, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

DIRITTO

Al fine di consentire alla ricorrente di formulare eventuali osservazioni sul parziale diniego dell'istanza, atteso che il ricorso alla commissione non è stato formulato in termini di riesame del parziale rigetto - ma del silenzio - , si invita la ricorrente a fornire eventuali osservazioni e in ogni caso a precisare se si ritenga soddisfatta della documentazione ostesa.

Si invitano altresì le parti a precisare in cosa consista il "*codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta*". I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente a fornire le osservazioni ed entrambe le parti a fornire i chiarimenti richiesti, di cui in motivazione ; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il 20.11.2018 formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso all'indagine ispettiva verbale dei carabinieri nei confronti della "Fondazione", indicando a fondamento "*licenziamento giusta causa - motivo ritorsivo*".

L'Amministrazione rigettava l'istanza il 12.12.2018, rilevando che l'accertamento ispettivo del Nucleo Carabinieri è ancora in corso e come tale è sottratto al diritto di accesso per la necessità di preservare la funzione pubblica di vigilanza e che è carente il nesso tra la documentazione richiesta e la tutela dell'interesse vantato.

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, facendo presente che la pratica è relativa ad un'indagine dalla medesima richiesta nei confronti della ex datrice di lavoro.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire memoria difensiva, in cui ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla "Fondazione", quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il 14.12.2018 inoltra all'Amministrazione resistente richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

copia del provvedimento o della disposizione di servizio sulla base dei quali era stato de facto denegato il diritto al cumulo dei due istituti previsti dal CCNL (art. 34 ed art. 25) sostituendo la motivazione dell'assenza con ferie personali.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione resistente con memoria ha fatto presente in via preliminare, che l'istanza prodotta in data 14 dicembre 2018 dal dipendente non è volta all'accesso di un documento, bensì ad una mera contestazione dell'operato dell'amministrazione riguardo all'applicazione di un istituto contrattuale.

Si legge nella memoria *“In particolare, l'istante lamenta il mancato riconoscimento di un permesso orario cumulato con ore di riposo compensativo per giustificare una giornata intera di assenza.*

Il diniego opposto dall'amministrazione trova fondamento nel dispositivo contenuto nell'art. 34 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, applicabile al personale delle Agenzie Fiscali.

Tale disposizione contrattuale così stabilisce:

“Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue” (comma 1).

“Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile” (comma 2).

Dal dato testuale della norma si evince con chiarezza che il dipendente, nella giornata in cui viene concesso il permesso, è tenuto comunque a garantire una presenza in servizio almeno pari alla metà dell'orario giornaliero, con l'evidente finalità di bilanciare i contrapposti interessi del lavoratore e dell'amministrazione.

In tal senso sono stati i chiarimenti forniti all'interessato, sia per le vie brevi sia via e-mail.

Per completezza, si evidenzia che la procedura informatica di gestione delle presenze/assenze del personale, gestita e implementata a livello centrale in linea con quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, nel caso in cui vengano inseriti cumulativamente un permesso orario con altra tipologia di assenza a giustificazione dell'intera giornata, inibisce agli operatori la chiusura del mese di riferimento”.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione chiede a parte resistente se esista un provvedimento espresso con cui è stato negato al ricorrente il cumulo dei due istituti previsti al CCNL.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a precisare se detenga la richiesta documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di Audit - Regione

FATTO

Rispettivamente il 2.10.2018 e il 6.10.2018,, dipendente della Regione, formulava nei confronti dell'Amministrazione resistente due richieste di accesso ad atti.

La Regione rigettava entrambe le istanze di accesso.

Avverso i provvedimenti di rigetto, l'odierna ricorrente adiva nei termini la Commissione.

La Commissione rilevando, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione, con decisioni rese nel plenum di data 19 dicembre 2018, contraddistinte dai nn. e, accoglieva parzialmente i ricorsi, per l'effetto, invitando l'Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarando per il resto inammissibili i ricorsi, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dei ricorsi ai controinteressati rispetto alle istanze di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Avverso dette decisioni, ha adito nuovamente la Commissione, insistendo per la rettificazione delle due decisioni rese in data 19 dicembre 2018, asserendo di aver invitato la Regione a notificare il ricorso ai controinteressati, come suggerito dagli Uffici della Commissione di accesso e pertanto di aver ottemperato alla notifica ai controinteressati.

DIRITTO

La richiesta di rettificazione presentata dall'istante per costante giurisprudenza di questa Commissione può essere accettata solo in quanto integri un'istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c..

Nella specie pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente individuato specifici errori di fatto risultanti dagli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare la decisione in questione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (sola ipotesi astrattamente congruente nella specie).

La summenzionata norma stabilisce che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o*

documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta di rettificazione perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c. e fa rilevare che l'art. 12, comma 4, lett. b) del DPR 2006, n. 184 prescrive che al ricorso sono allegati: “b) *le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso”.*

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISIS “.....” - (.....)

FATTO

L'avvocato, in nome e per conto di, in data 24/12/18 richiedeva via PEC al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale - -” l'accesso ex artt. 22 e segg. L. 241/1990 alla seguente documentazione:

- copia del decreto di ricostruzione carriera;
- indicazione delle giornate di assenza per malattia;
- copia dei contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni;

documentazione tutta da estrarre dal fascicolo personale del sig., dipendente quale assistente amministrativo del suddetto istituto, fascicolo detenuto e custodito dall'Amministrazione resistente.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la tutela dei diritti in relazione al rapporto di lavoro.

Deducendo che si era formato il silenzio rigetto avverso l'istanza di accesso l'avvocato, in nome e per conto di ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui ha rilevato che con prot. n. 19/11/2018 è stato adottato il provvedimento di ricostruzione di carriera con notevoli difficoltà per la ricostruzione delle assenze fatte registrare dal dipendente anche negli anni precedenti, in parte tecnicamente non registrabili da parte dell'Istituto operante al

Ha fatto presente che il giorno 02/01/2019 la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di per la registrazione ed il Visto e che attende il Visto della Ragioneria per concedere l'accesso agli atti all'interessato.

L'Amministrazione resistente ha rilevato che quanto ai contratti ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo.

Nello specifico caso il sig., durante il servizio prestato presso l'Istituto, era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va garantito venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative inerenti al rapporto di lavoro.

Non coglie nel segno l'eccezione che "la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di e che si attende il visto", in quanto intanto può essere data copia del provvedimento di trasmissione del decreto di ricostruzione carriera o comunque si può sollecitare il visto.

Appare priva di pregio, la deduzione dell'amministrazione secondo cui, durante il servizio prestato presso l'Istituto, il ricorrente era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

Il ricorso è, anche, meritevole di accoglimento in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni, in quanto, sotto tale profilo, non appare ostativa all'accoglimento della domanda, l'argomentazione che ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo, laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione a tutta la documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il Prof. in data 19.4.2018 è stato eletto membro della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di Istituto e il 15.06.2018 veniva designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il 28.06.2018 il verbale della designazione veniva inviato a mezzo pec all'allora Dirigente di Istituto. Il ruolo di RLS del prof. è stato regolarmente riconosciuto dall'allora Dirigente Scolastica ed anche l'attuale Dirigente si è rivolta in diverse occasioni al prof. quale RLS.

Peraltro, in data 28.11.2018, in occasione di una riunione e successivamente in data 11.12.2018, la medesima Dirigente chiedeva inspiegabilmente "conferma scritta dei nominativi degli RLS"; nonostante l'incongruenza di tale richiesta, altro RLS provvedeva il 28.11.2018 al re-invio del verbale di nomina già trasmesso all'Istituto, a mezzo pec il 28.06.2018.

Il prof., non essendo riuscito ad ottenere una spiegazione di tale richiesta, formulava il 3.2.2018 istanza di accesso con la quale chiedeva di conoscere numero e data di protocollazione della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018 con cui veniva inviato il verbale nomina rappresentanti Lavoratori per la sicurezza.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene a documentazione relativa all'istante medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione di

FATTO

..... ha presentato in data 17 dicembre 2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso ai seguenti dati:

fascicolo integrale relativo al proprio riscatto di laurea.

Ha dedotto a fondamento la tutela legale dei diritti soggettivi e confronto documentazione in suo possesso.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, il ricorrente ha adito in data 20/1/2019 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

....., attualmente Dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito, con incarico non generale di Capo della Segreteria dell'Esercito, rappresentata e difesa dall'avv. con pec del 28/9/18 faceva pervenire all'Amministrazione della Giustizia, Direzione Generale del personale e della formazione, un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 a documenti connessi ad una procedura di interpello per il conferimento di incarichi nelle posizioni dirigenziali di seconda fascia, a cui la dott.ssa ha partecipato nelle strutture periferiche del Ministero di Giustizia, indicando come posti l'Ufficio del giudice di Pace di ed il Tribunale di Sorveglianza di, indetto con pubblicazione del 6/12/2017.

Con l'istanza di accesso la dott.ssa ha richiesto di "avere copia della documentazione connessa all'istruttoria della propria domanda di partecipazione, dell'eventuale richiesta di nulla osta all'Amministrazione di provenienza e di quant'altro ivi presente, compreso il provvedimento conclusivo del procedimento riguardante la suddetta istanza".

La ricorrente ha posto a fondamento l'interesse personale ad acquisire copia della suddetta documentazione stante la possibilità di svolgimento di un lavoro professionale per il quale è ampiamente qualificata.

Formatosi il silenzio-rigetto, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, quest'ultima ha adito la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che all'istanza di accesso è stato dato riscontro in data 4/10/2018.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018 ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dall'amministrazione resistente conoscere da parte ricorrente se avesse ricevuto la nota del 4.10.2018 e se si ritenesse soddisfatta, interrompendo, nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 9.1.2019 è pervenuta memoria nell'interesse della dott.ssa da parte dell'Avv., che ha eccepito che il Ministero in data 30.11.2018 ha trasmesso la nota del 4.10.2018, in cui si afferma che la domanda della non è stata oggetto di istruttoria, non essendo stato adottato alcun provvedimento di conferimento di incarico nei riguardi di dirigenti esterni all'Amministrazione ex art.

19, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e che non è stato chiesto “il nulla osta” del Ministero di appartenenza.

Parte istante ha fatto presente alla Commissione di aver depositato ricorso al Tribunale di sezione lavoro con richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c..

DIRITTO

La Commissione osserva che la nota di riscontro all’istanza di accesso, come correttamente rilevato dalla stessa parte istante, in adempimento all’incombente istruttorio disposto nel plenum del 19 dicembre 2018, è pervenuta alla pec dell’avvocato in data successiva rispetto alla proposizione di ricorso alla Scrivente.

In detta nota, peraltro, l’Amministrazione ha dedotto di non essere in possesso di alcuna documentazione inerente all’istruttoria della domanda di partecipazione, non avendola presa in considerazione.

Il ricorso allo stato degli atti deve, pertanto, essere rigettato, non esistendo, secondo quanto dedotto dall’Amministrazione, la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il Prof. in data 19.4.2018 è stato eletto membro della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di Istituto e il 15.06.2018 veniva designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il 28.06.2018 il verbale della designazione veniva inviato a mezzo pec all'allora Dirigente di Istituto. Il ruolo di RLS del prof. è stato regolarmente riconosciuto dall'allora Dirigente Scolastica ed anche l'attuale Dirigente si è rivolta in diverse occasioni al prof. quale RLS.

Peraltro, in data 28.11.2018, in occasione di una riunione e successivamente in data 11.12.2018, la medesima Dirigente chiedeva inspiegabilmente "conferma scritta dei nominativi degli RLS"; nonostante l'incogruenza di tale richiesta, altro RLS provvedeva il 28.11.2018 al re-invio del verbale di nomina già trasmesso all'Istituto, a mezzo pec il 28.06.2018.

Il prof., non essendo riuscito ad ottenere una spiegazione di tale richiesta, formulava il 3.12.2018 istanza di accesso con la quale chiedeva di conoscere numero e data di protocollazione della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018, con la quale veniva trasmesso il verbale nomina rappresentanti Lavoratori per la sicurezza.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene a documentazione relativa all'istante medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 26.9.2018 inoltrava alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n° e segnatamente atti dispositivi con cui la stazione appaltante ha disposto o ha dato disposizione di disporre il piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.

Ha posto a fondamento dell’istanza il diritto alla difesa nella causa iscritta al nr. RG./....., presso il Tribunale di - Sezione

In ragione del silenzio rigetto opposto dall’Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 29 novembre 2018, la Commissione, osservava che non risultava prodotta l’istanza di accesso, essendo il relativo contenuto stato semplicemente trascritto nel ricorso alla Commissione e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Parte ricorrente aveva infatti prodotto le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della pec con cui era stata inoltrata l’istanza di accesso.

La Commissione chiedeva altresì a parte resistente se detenesse la documentazione richiesta dal

In data 10/12/2018 il trasmetteva un’istanza di accesso datata 6/10/2018, non senza rimostranze avverso la decisione della Commissione, in quanto a suo dire “*il documento era presente all’interno dell’allegato all’istanza presentata ... sotto forma di messaggio “EML”*” e manifestando critiche all’ordinanza istruttoria, in quanto la mancata percezione del documento da parte della Commissione dilatava ulteriormente i tempi di acquisizione del documento.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018 rilevava che l’istanza di accesso inoltrata da parte ricorrente, di identico contenuto rispetto a quanto dedotto nel ricorso, era di data differente

rispetto a quella menzionata nel ricorso alla Commissione: l'istanza di accesso prodotta era del 6.10.2018, mentre quella menzionata nel ricorso era del 26.9.2018.

La Commissione osservava altresì che non era stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 29 novembre 2018 da parte di Tangenziale di S.p.a; invitava, pertanto, le parti ad adempiere all'ordinanza istruttoria del 29 novembre 2018 e segnatamente parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso del 26.9.2018 e la società resistente a precisare se detenesse la richiesta documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

In data 5/1/2019 parte ricorrente ha trasmesso l'istanza di accesso, con ricevute di avvenuta consegna ed accettazione.

DIRITTO

La Commissione, facendo rilevare che la Tangenziale di S.p.a. non ha dato riscontro alle due ordinanze istruttorie del 29 novembre 2018 e del 19 dicembre 2018, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della l. 241/1990 in base al quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (causa pendente presso il Tribunale di - Sezione Lavoro nr. RG. /.....).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Rispettivamente il 3.11.2018 e l'1.12.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa
Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di
riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera nposta al Km+..... della Tangenziale di,
ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” -° stralcio - Completamento
intervento opere n° e n° e segnatamente atti dispositivi con cui la stazione appaltante ha
disposto o ha dato disposizione di disporre il piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal
coordinatore per la sicurezza.

Ha posto a fondamento dell'istanza il diritto alla difesa.

In ragione dei silenzi rigetti opposti dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la
Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità degli stessi, ai sensi dell'art. 25 della legge
241/90.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente
rispettivamente afferiscono ad identiche istanze di accesso, inoltrate alla società rispettivamente il
3.11.2018 e l'1.12.2018 e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere
trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione
oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.
I ricorsi sono inammissibili.

Le istanze di accesso sono analoghe a quella presentata in data 26.9.2018, in ordine alla quale la
Commissione si è espressa con provvedimento in data odierna.

Pertanto, le successive istanze di accesso ed i presenti ricorsi appaiono inammissibili per il
principio del ne bis in idem.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi , preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Rispettivamente il 3.11.2018 e l'1.12.2018 inoltrava alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa
Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera nposta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n° e segnatamente atti dispositivi con cui la stazione appaltante ha disposto o ha dato disposizione di disporre il piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.

Ha posto a fondamento dell'istanza il diritto alla difesa.

In ragione dei silenzi rigetti opposti dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità degli stessi, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente rispettivamente afferiscono ad identiche istanze di accesso, inoltrate alla società rispettivamente il 3.11.2018 e l'1.12.2018 e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.

I ricorsi sono inammissibili.

Le istanze di accesso sono analoghe a quella presentata in data 26.9.2018, in ordine alla quale la Commissione si è espressa con provvedimento in data odierna.

Pertanto, le successive istanze di accesso ed i presenti ricorsi appaiono inammissibili per il principio del ne bis in idem.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi , preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Secondo quanto dedotto nel ricorso alla Commissione, il 2.12.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

- A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n°
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.10.2017
 4. Certificato di ultimazione dei lavori
- B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
 4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
 5. Certificato di ultimazione dei lavori.

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo R.G. / presso il Tribunale di - Sezione Lavoro - nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato atti relativi agli appalti n. e di Tangenziale di

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

La Commissione rileva peraltro che il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.

L'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

Orbene, il ricorrente continua a riproporre la medesima istanza di accesso, già decisa nello scorso plenum (ricorso n.) con una pronuncia di inammissibilità.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento, ribadito di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale "*la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definitiva, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa*" (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

..... chiedeva il 6 novembre 2018 l'accesso agli atti relativi ai versamenti effettuati con modello F 24 dal contribuente ed acquisiti dall'Agenzia per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 relativamente alla sezione ICI/IMU ed altri tributi locali - Tributi di tipo IMU/TASI.

Ha posto a fondamento dell'istanza la tutela dei diritti in sede giudiziaria, nel procedimento n. / del Tribunale Civile di (.....)

Non essendo stato dato riscontro a tale istanza, in data 4.1.2019 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente ha fatto pervenire memoria in cui evidenziava che l'istanza presentata in data 6/11/2018, per un mero disguido nell'ambito dell'assegnazione della posta, non era stata assegnata tempestivamente alla struttura deputata alla lavorazione delle predette richieste.

Ha precisato l'Amministrazione che l'istanza presentata è priva della documentazione attestante la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente rilevante e che la richiesta è stata presentata ad un ufficio non competente in quanto il domicilio fiscale del soggetto nei confronti del quale è indirizzata, rientra nell'ambito di competenza territoriale della Direzione Provinciale di

Tuttavia, considerata l'esigenza di concludere il procedimento in tempi celeri, l'Agenzia ha fatto presente di aver provveduto a richiedere alla sig.ra la copia della documentazione, solo citata in atti, attestante la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale sotteso all'istanza, nonché a notificare il sig., in qualità di controinteressato, dell'esistenza della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Ha fatto presente che l'esito del procedimento sarebbe stato tempestivamente comunicato alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalla amministrazione resistente. In particolare, la Commissione richiede di specificare se

abbia o meno ricevuto l'integrazione da parte della ricorrente ed in quali termini l'Agenzia abbia deliberato sull'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riservandosi la decisione, sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: - Organizzazione di Volontariato

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale “.....” di

FATTO

Il 14.10.2018, in qualità di legale rappresentante della “..... - Organizzazione di Volontariato” presentava alla Direzione della Casa Circondariale “.....” di istanza di accesso ed estrazione copia, tra gli altri, dei seguenti atti:

1. fatture e/o documenti contabili, compresi eventuali giustificativi e/o ordini di spesa e/o ordini di pagamento/liquidazione relativi ai rapporti con la di a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di stipula per l’affidamento del servizio oggetto di indagine di mercato (20 agosto 2018);
2. atti-report-tabelle-schemi da cui si evince, per ciascun servizio svolto oggetto di rendicontazione di cui al precedente punto 1, i dati costituenti la base di calcolo (orari inizio e fine, orari di percorrenza, km percorsi, tempi di sosta, destinazione, targa ambulanza) e quanto necessario per l’applicazione della tariffa, con espressa menzione che in caso di dati sensibili si sarebbero potuti omettere;
3. atti relativi e contenenti le “sopraggiunte disposizioni in ordine all’effettiva competenza economica dei trasferimenti mediante ambulanza verso luoghi di cura” da cui emerge che “l’onere del servizio debba essere sempre a carico dell’Amministrazione Penitenziaria”, come indicato nella nota della Direzione della Casa Circondariale “.....”, prot. n. del 24.9.2018 sss.

L’istanza così proposta era motivata dalla necessità di verificare la corretta applicazione delle norme di gara (trasporto detenuti in ambulanza) che avevano condotto illegittimamente, a parere della ricorrente, l’affidamento del predetto servizio alla ”

Il 16.11.2018 l’Amministrazione resistente rigettava l’istanza con riferimento alla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 in ragione del parere negativo espresso dalla controinteressata di, la quale rilevava che le informazioni richieste attecchivano ad un rapporto negoziale tra le parti contrattuali e non al preliminare procedimento amministrativo.

L’Amministrazione rigettava pertanto l’istanza, anche in relazione al fatto che gli atti oggetto della richiesta di accesso non erano oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, in presenza dell’opposizione del controinteressato, la loro divulgazione comporterebbe un pregiudizio commerciale a quest’ultima. La richiesta di accesso veniva accolta relativamente ai documenti di cui al precedente punto 3.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto parziale dell'istanza di accesso.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2016 dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla di quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Contro tale decisione, in qualità di legale rappresentante della “..... - Organizzazione di Volontariato” ha depositato il 4/1/2019 istanza di revocazione, ritenendo “controinteressato” solo la Direzione Casa Circondariale “.....” di e non la “.....” di

DIRITTO

L'istanza di revocazione è inammissibile perché, introducendo la questione della qualificazione della “.....” di quale controinteressata, affronta un profilo di diritto non censurabile con la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c..

La summenzionata norma stabilisce che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c., precisando che comunque la “.....” di è soggetto controinteressato ai sensi di legge.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile la domanda di revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale della

FATTO

Il 30.10.2018, presentava all'Agenzia resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti patrimoniali/finanziari contenuti all'interno dell'Anagrafe Tributaria facenti capo alla sig.ra

La suddetta istanza era finalizzata ad accertare i dati della da produrre nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi pendente presso il Tribunale di

Il 7.11.2018 la resistente negava l'accesso in quanto occorreva la specifica autorizzazione del Giudice del Tribunale di, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c., in aderenza ai principi enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. / pubblicata il 13 luglio 2017.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018 ha rilevato che al ricorso risultava allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo alla controinteressata (datata 4 dicembre u.s.), ma non si aveva ancora certezza in merito all'avvenuta consegna della raccomandata stessa e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di memorie e/o di una eventuale motivata opposizione.

Pertanto la Commissione ha ritenuto necessario sospendere la decisione fino allo spirare dei predetti termini ed ha invitato il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controinteressata, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto nel plenum del 19 dicembre 2018, il 10 gennaio 2019 parte ricorrente ha trasmesso l'avviso di ricevimento della raccomandata, pervenuta in data 12.12.2018 a

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Ad avviso della Commissione sembra difficilmente condivisibile la pur autorevole affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n./....., invocata dalla resistente amministrazione, che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge". Si tratta, pur sempre, di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003).

Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)"*.

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato"* (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

La Commissione sottolinea peraltro che con recente sentenza il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018, n. 6825) ha recentemente sostenuto *“tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”*.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quello già decisi nella riunione dell'11 febbraio 2016, anch'esso avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n. in una situazione in cui, peraltro, l'Amministrazione ha dichiarato di aver messo a disposizione dell'istante tutto quanto in proprio possesso in relazione al predetto fascicolo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza –

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato alla Guardia di Finanza un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi nel pubblico impiego, procedimento tuttora in corso.

Il Comando della Guardia di Finanza destinatario dell'istanza di accesso rigettava l'istanza deducendo la propria incompetenza, in quanto il procedimento era incardinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, competente all'emissione dei relativi provvedimenti, al quale la Guardia di Finanza avrebbe trasmesso una relazione al termine dell'ispezione ed al quale pure l'istante dovrebbe rivolgersi per l'esercizio del diritto di accesso

Deduce, inoltre il Comando che, per il tramite del Nucleo Speciale Anticorruzione, l'istanza di accesso è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica per le valutazioni di competenza in data 21/1/2019.

L'Amministrazione ha depositato memoria confermando la legittimità del proprio operato.

Successivamente, il ricorrente ha trasmesso alla Commissione la risposta ricevuta dal Dipartimento della funzione pubblica. Quest'ultimo rileva di non aver ancora ricevuto la relazione finale del Nucleo ispettivo della Guardia di Finanza e differisce l'accesso al termine dell'ispezione, rilevando, comunque, di non essere competente per l'emissione del provvedimento finale, che resta di competenza dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il Comando della Guardia di Finanza, con una declinatoria di competenza, abbia di fatto provveduto, norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso presso gli Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica, soggetto che riteneva competente a pronunciarsi sull'istanza di accesso ed al quale gli atti sono stati trasmessi in data 21 gennaio 2019.

A cura del ricorrente è stato, poi, prodotto in questa sede il provvedimento del Dipartimento che differisce l'accesso al termine delle operazioni degli ispettori.

La Commissione ritiene, pertanto, di potersi pronunciare nel merito del sopravvenuto provvedimento emesso dal Dipartimento della Funzione pubblica.

A sostegno del provvedimento di differimento dell'accesso l'Amministrazione fa riferimento alla "Direttiva sull'attività d'ispezione", emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 2 luglio 2002, contenente le specifiche regole cui deve uniformarsi l'ispettore nel suo agire.

Ad avviso della Commissione questa Direttiva si limita a definire i criteri e i modi con cui deve svolgersi tale attività ispettiva e, nella parte in cui si riferisce alla riservatezza su tutta l'attività ispettiva, non è idonea a costituire la base giuridica per la sottrazione dei documenti formati nel corso dell'ispezione o un suo differimento al termine delle operazioni nei confronti dell'interessato.

Occorre, infatti, considerare che l'istante è il destinatario dell'ispezione per cui viene in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Né, d'altro canto, l'Amministrazione ha motivato il differimento su diverse ragioni limitandosi ad invocare la riservatezza dell'ispezione.

Il ricorso risulta, pertanto, fondato e, tenuto conto che il Dipartimento ha dedotto di non aver ancora ricevuto la relazione del Nucleo ispettivo, l'accesso potrà essere esercitato direttamente nei confronti di tale Nucleo, con riferimento agli atti contenuti nel fascicolo dell'ispezione e da esso detenuti stabilmente, restando ferma la facoltà per tale Amministrazione di indicare diverse ragioni di esclusione, limitazione o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto all'Amministrazione della Difesa.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza di accesso, ritenendola fondata, ed ha trasmesso una serie di documenti.

L'istante, deducendo che l'Autorità non abbia, tuttavia, messo a disposizione la nota prot. - del 18 giugno 2018, menzionata dal Garante nel suo provvedimento del 12 dicembre 2018 con cui ha concluso l'istruttoria, né, le note di riscontro fornite dalle parti interessate all'esito della citata nota del 18 giugno 2018, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Comando Generale dei Carabinieri ed agli altri soggetti che hanno reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento presso l'Autorità, soggetti individuati quali controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 e già conosciuti al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.c.p.a.

FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione il 18 gennaio 2019 ha lamentato che la società, dalla quale era stato licenziato il 21 settembre 2018, era rimasta sostanzialmente silente rispetto ad un'istanza da lui presentata il 29 novembre 2018 per avere accesso agli atti del procedimento scaturito da sue segnalazioni, risalenti al gennaio di quello stesso anno, riguardo ad asserite “..... anomalie su alcune esternalizzazioni di servizi effettuate dall'azienda” *ex* datrice di lavoro: benché l'attività istruttoria concernente quel procedimento, svolta sia dall'organismo di valutazione aziendale sia dal responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, fosse stata richiamata nel provvedimento di licenziamento adottato nei confronti del stesso.

Con memoria pervenuta il 1° febbraio 2019 la società in epigrafe ha eccepito preliminarmente l'incompetenza di questa Commissione, sul presupposto secondo cui la società stessa è partecipata dal comune di ed opera esclusivamente in quella provincia. Nel merito la resistente ha asserito di non aver opposto alcun diniego all'accesso agli atti invocato dal, bensì di averlo invitato a specificare i documenti ai quali dovesse intendersi riferita l'istanza stessa: atteso che quest'ultima risultava riferita “... a tutti gli atti dell'istruttoria n. 2 e n. 3 del 16 marzo 2018”.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente, che, data l'assenza del difensore civico, nella regione, onde sopperire alla carenza di tutela che altrimenti sussisterebbe, la decisione del ricorso ricade nella propria competenza..

Nel merito va osservato che, alla luce di quella medesima memoria difensiva, risulta indubbia l'esistenza non soltanto dell'istanza di accesso in sé seppur non depositata da alcuna delle parti, ma anche di un'istruttoria: scaturita, almeno concettualmente, dalle segnalazioni del e tradottasi nell'apertura dei procedimenti contraddistinti dai nn. 2 e 3 del 16 marzo 2018. Né la società stessa ha contestato l'assunto attoreo secondo cui l'attività istruttoria concernente tali procedimenti sia stata richiamata nel provvedimento di licenziamento, anch'esso non in atti, adottato nei confronti dell'odierno ricorrente.

Perciò in capo a quest'ultimo, a prescindere da quale possa esser stato l'esito di quei due

procedimenti istruttori, sussiste un evidente interesse difensivo ad accedere almeno alle segnalazioni da lui presentate alla società resistente sulla base delle quali sono stati aperti i due procedimenti istruttori menzionati dalla società stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la società resistente a consentire l'accesso agli atti nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Amministrazione, in data 24/12/2018, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1 “- verbale redatto al termine delle operazioni di rito in data 13 Dicembre 2018 nell'aula dell'edificio in - Università di
- 2 - codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta”.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla prova concorsuale indetta dall'Amministrazione e di avere, in tale sede, richiesto la verbalizzazione di alcuni fatti “*per problematiche rilevate durante l'espletamento della suddetta prova scritta*”;

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce di aver accolto l'istanza limitatamente all'estrazione di copia del verbale.

Con riferimento alla richiesta di ostensione “*codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta*” l'Amministrazione ha negato l'accesso per carenza di interesse atteso che dal verbale della prova risulta che non vi è stato nessun malfunzionamento del sistema, contrariamente a quanto dedotto dall'istante.

L'Amministrazione ha, poi, rilevato che comunque, “*... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa ...*”.

Osserva, infine, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi e costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione .

DIRITTO

Al fine di consentire alla ricorrente di formulare eventuali osservazioni sul parziale diniego dell'istanza, atteso che il ricorso alla Commissione non è stato formulato in termini di riesame del parziale rigetto - ma del silenzio , si invita la ricorrente a fornire eventuali osservazioni e in ogni caso a precisare se si ritenga soddisfatta della documentazione ostesa.

Si invitano altresì le parti a precisare in cosa consista il “*codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta*”. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente a fornire le osservazioni ed entrambe le parti a fornire i chiarimenti richiesti, di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Con istanza presentata al Ministero dell'Interno il 19 dicembre 2018 il cittadino egiziano ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento di concessione della cittadinanza italiana da lui iniziato tramite istanza presentata alla Prefettura di e rubricato con il n°/.....

Lamentando che l'Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell'istanza, con ricorso presentato il 28 gennaio 2019 l'..... ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 4 febbraio scorso il Ministero dell'Interno ha evidenziato l'apertura del procedimento di concessione della cittadinanza italiana (in virtù di istanza in data 15 agosto 2015), la prevista durata quadriennale del relativo procedimento e la facoltà dell'interessato di acquisire (tramite un'area riservata del sito Internet del Ministero stesso, alla quale *ab origine* l'..... aveva ottenuto le credenziali per accedere) informazioni riguardo allo stato del procedimento stesso; ed ha altresì rilevato di aver inviato all'odierno ricorrente, contestualmente alla memoria in questione, un preavviso di diniego alla concessione della cittadinanza (a causa di un'asserita "... falsità documentale").

DIRITTO

Benché l'odierno ricorrente possa aver conoscenza (in via telematica) riguardo allo stato del procedimento a cui è riferita l'istanza di accesso e quantunque quello stato si sia attualmente tradotto nell'emissione di un preavviso di diniego alla concessione della cittadinanza italiana, di per sé tutto ciò non equivale al pieno accesso agli atti del procedimento stesso: tra i quali quelli su cui si fonderebbe il suddetto preavviso di diniego.

A tutti quegli atti l'odierno ricorrente vanta senz'altro il diritto ad accedere: perché riguardanti un procedimento iniziato grazie ad un'istanza del ricorrente stesso e finalizzato alla concessione di un provvedimento rilevante nella sua sfera giuridica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico “.....” -

FATTO

Con istanza presentata il 26 ottobre 2018, madre di un'alunna dell'Istituto scolastico in epigrafe, ha chiesto tra l'altro l'accesso al modulo in virtù della cui compilazione la figlia era stata esonerata dall'insegnamento della religione cattolica: deducendo che, a tal fine, sarebbe stato necessario che quel modulo fosse stato sottoscritto da entrambi i genitori e negando di aver mai apposto la propria firma su un simile modulo.

Lamentando che l'Istituto scolastico fosse rimasto silente rispetto a quell'istanza, con ricorso presentato il 10 dicembre 2018 la ha adito il Difensore civico per la Regione: il quale ha poi trasmesso gli atti a questa Commissione, perché l'Istituto scolastico era inserito in un'Amministrazione centrale (ossia il MIUR).

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 25 gennaio 2019 l'Istituto scolastico ha negato di aver mai ricevuto l'istanza di accesso agli atti a cui era riferito l'odierno ricorso.

Con nota del 6 febbraio scorso la ricorrente, notiziata dall'Istituto stesso riguardo alla suddetta doglianza difensiva, ha nuovamente trasmesso la *mail* mediante cui aveva inviato l'istanza di accesso.

DIRITTO

L'odierna ricorrente, anche con la nota del 6 febbraio 2019, ha prodotto esclusivamente la *mail* mediante cui sarebbe stata inviata l'istanza di accesso agli atti a cui è riferito l'odierno ricorso. Tuttavia, considerato che quell'invio risulta effettuato dall'indirizzo di posta elettronica certificata della verso (tra gli altri) l'analogo indirizzo dell'Istituto scolastico resistente, appare necessario che la ricorrente produca copia delle ricevute di effettiva consegna di quella *mail* nella casella di posta elettronica certificata del destinatario stesso.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., ha formulato una nuova istanza di accesso diretta alla Questura di finalizzata ad ottenere copie di alcuni documenti che a suo tempo gli erano stati negati perché soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Tali esigenze di segretezza risultavano confermate dall'espresso diniego all'ostensione ricevuto dall'Autorità inquirente: diniego che (emesso il dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di, in calce all'istanza formulata dall'Amministrazione resistente) era stato trasmesso all'esito di un'istruttoria disposta da questa Commissione.

La Commissione preso atto di quanto evidenziato dall'Autorità inquirente, rigettava il ricorso con decisione della quale l'istante ha chiesto la revocazione sul presupposto di aver ottenuto, in data 21/7/2018, dall'A.G. copia degli atti del procedimento penale n. /; da tali atti si evince che tale procedimento non lo riguarda direttamente e che, pertanto, non avrebbe potuto essere posto a fondamento del diniego della Questura e dell'A.G.

La Commissione dichiarava inammissibile la revocazione e poi, anche la successiva richiesta di riesame, osservando, incidentalmente che l'interessato potesse formulare una nuova istanza di accesso all'Amministrazione, basata sui fatti o documenti nuovi che deduce di aver rinvenuto successivamente alla decisione della Commissione e che avrebbero fatto venir meno la ragione del diniego a suo tempo manifestata dall'Amministrazione.

Il Sig. ha, dunque, formulato una nuova istanza di accesso che l'Amministrazione ha respinto in quanto oggetto di precedenti decisioni e non correlata da nuovi elementi.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto l'istanza di accesso era meramente riproduttiva di quella già a suo tempo respinta.

In via subordinata l'Amministrazione ha chiarito che gli atti richiesti sono due relazioni di servizio, documenti rientranti negli atti sottratti all'accesso in virtù del D.M. 415/94 in quanto inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero idonee a disvelare le tecniche operative degli operatori di polizia.

DIRITTO

La Commissione ritiene di potere superare i preliminari rilievi opposti dall'Amministrazione in quanto i fatti nuovi che consentono la reiterazione dell'istanza di accesso appiano noti alla Questura e già esplicitati nei precedenti ricorsi e nelle decisioni della Commissione citati in premessa.

Nel merito il ricorso è infondato.

Il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria amministrativa per impugnare il reiterato provvedimento di rigetto, atteso che l'Amministrazione ha chiarito che gli atti richiesti sono sottratti all'accesso ai sensi del D.M. 415/1994 atto che la Commissione non ha il potere di disapplicare

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data 2 ottobre 2018, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2016.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 29 novembre 2018 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso invitava parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza di accesso avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

La Prefettura, con nota del 21 gennaio 2019 ha comunicato di aver contattato il legale del ricorrente al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso presso i propri Uffici.

DIRITTO

La Commissione, ancorché non risulti essere stato adempiuta dal ricorrente la precedente ordinanza, vista la nota della Prefettura – che contiene una implicita conferma l'avvenuta ricezione dell'istanza di accesso - ritiene in via assorbente che sia cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale - Flauto (A-56), deduce di aver prodotto “domanda di utilizzazione” presso il Liceo Musicale “.....” di per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi di concorso A053 e A064, e, non essendo stata accolta la sua domanda, ha formulato un’istanza di accesso avente ad oggetto gli atti dei candidati e, designati per le n. 2 cattedre della classe i concorso A064, dalla quale era stata esclusa e richiedendo, altresì la motivazione della mancata assegnazione delle n. 6 ore nella classe di concorso A053, e la motivazione della sua esclusione anche per tale classe.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole accoglimento.

Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della richiesta di utilizzazione inoltrata dall’istante all’Istituto scolastico.

Sotto il profilo dell’interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler tutelare la propria posizione e, pertanto, ha diritto di conoscere gli atti relativi ai due candidati, e, designati per le cattedre della classe di concorso A064, alla quale ambiva, onde poterne valutare i titoli.

Invero, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Il ricorso sarebbe infondato con riferimento alla parte dell’istanza di accesso con cui l’interessata ha chiesto all’Amministrazione di indicare le “motivazioni” della sua esclusione, in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Tuttavia la Commissione ritiene di poter qualificare l’istanza come diretta ad ottenere copia della documentazione (atto o documento) contenente le motivazioni dell’esclusione della candidata.

Pertanto, ove tali motivazioni fossero contenute in un documento già formato dall'Amministrazione, anche *in parte qua* la domanda si presenterebbe meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'INPS di un'istanza di accesso diretta a conoscere la documentazione istruttoria riguardante la sua istanza di certificazione dello svolgimento di un lavoro usurante, finalizzata ad ottenere i correlativi benefici previdenziali, riferendo di aver inoltrato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del datore di lavoro, rilevante ai fini del riconoscimento della spettanza del requisito previsto dalla legge.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente ha, successivamente, fatto pervenire una nota con cui l'INPS conferma il proprio provvedimento negativo all'esito della richiesta di riesame dell'istante, il quale tuttavia, deduce di aver inoltrato una nuova richiesta di riesame rilevando, altresì, la permanenza del suo interesse all'accesso in quanto diretto all'estrazione di tutta la documentazione istruttoria riguardante la sua domanda.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Gruppo

FATTO

L'appuntato della Guardia di Finanza ha presentato alla Guardia di Finanza, Gruppo, richiesta formale di visione/estrazione di copia della relazione di servizio redatta del Lgt. nella quale venivano evidenziati una serie di episodi in cui era stato indicato come "protagonista".

L'istanza veniva respinta per carenza di motivazione e, a seguito della nuova presentazione della stessa, l'Amministrazione, interpellato il controinteressato, che presentava motivata opposizione, rigettava l'istanza con nuovo provvedimento avverso il quale l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Lgt., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 già specificamente individuato nell'istanza di accesso stessa e nel provvedimento dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il Ten. Col. ha formulato al Comando Provinciale di un'istanza di accesso diretta alla visione e all'estrazione copia di una serie di documenti, finalizzata a poter contestare con ricorso gerarchico al Ministero della Difesa le "note caratteristiche" redatte nei suoi confronti.

A seguito dell'avvenuta regolarizzazione dell'istanza, veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza stessa. Su alcuni documenti, tuttavia, l'Amministrazione apponeva degli *omissis* laddove vi erano riferimenti a terze persone, ritenendo preminente dover tutelare la riservatezza di terzi.

Non condividendo l'ostensione, in forma parziale, della documentazione richiesta l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando ha depositato memoria.

DIRITTO

L'Amministrazione ha dedotto di aver accolto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente, ma nella forma della ostensione del documento corredato da "omissis" diretti a salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi.

Tale modalità di ostensione non risulta, tuttavia, giustificata da ragioni specifiche, ma risulta genericamente diretta alla tutela della riservatezza di terzi senza, peraltro, che risulti che questi siano stati edotti della presentazione dell'istanza di accesso, per poter presentare motivata opposizione.

Per quanto sopra la Commissione ritiene che l'Amministrazione debba provvedere a trasmettere l'istanza di accesso ed il ricorso alla Commissione ai soggetti che, di fatto, ha qualificato come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90.

Per quanto sopra appare necessario che l'Amministrazione comunichi a tali soggetti l'istanza di accesso secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 184/2006 affinché gli stessi possano esercitare la propria facoltà di opposizione.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso ai terzi controinteressati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig., ha presentato al Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di, a mezzo pec, in data 8/12/2018, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dal procedimento relativo alla propria istanza presentata per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di non voler negare l'accoglimento dell'istanza, che ritiene fondata, ma che il ritardo nella risposta – ed in particolare nella trasmissione del provvedimento finale - deriva dalle difficoltà incontrate nella messa in opera di un nuovo sistema automatizzato di gestione delle notifiche dei provvedimenti della Commissione.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dall'Amministrazione che pure ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, ritiene di dover pronunciare nel merito l'accoglimento del ricorso venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Le difficoltà evidenziate dall'Amministrazione non appaiono idonee a consentire un differimento – *sine die* – del diritto di accesso dell'istante, condizionato al corretto funzionamento del sistema automatizzato ideato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'INPS di un'istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione contenente la valutazione da parte del Ministero del Lavoro del periodo in cui egli ha svolto la sua prestazione lavorativa per la società S.p.A., da considerarsi gravosa ai fini della domanda di pensione anticipata; tale istanza era, altresì, diretta a conoscere la sede ed il nominativo del funzionario del Ministero del Lavoro che ha eseguito la valutazione.

Deducendo di aver avuto riscontro alla sua istanza, solo nella parte relativa ai documenti, con nota dell'INPS del 28/12/2018, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato una nota in cui deduce nel merito l'infondatezza della domanda di pensione anticipata e, sull'istanza di accesso, deduce di aver riscontrato positivamente l'istanza medesima trasmettendo la valutazione del Ministero, dichiarando di non conoscere i riferimenti del funzionario incaricato.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto esclusivamente finalizzato a conoscere la sede e il nominativo del funzionario che ha svolto la valutazione; sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Inoltre, l'Amministrazione acceduta ha dedotto di non essere neppure in possesso di tale informazione in quanto le interlocuzioni con il Ministero sono avvenute in via telematica, senza uno specifico riferimento nominativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato nel corso dell'anno 2017, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2018, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

L'istante ha trasmesso la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di

FATTO

Il Dott., Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura della Regione, incaricato, ai sensi della Determinazione direttoriale/...../..... del 23.7.2015, della sottoscrizione finale delle pratiche di contributo del P.S.R. Regione Misura, formulava alla Stazione Carabinieri di un'istanza di accesso avente ad oggetto la relazione redatta a seguito del sopralluogo richiesto in data 13 ottobre 2015.

Il Comandante della Stazione Carabinieri ha negato l'accesso con nota prot. n. Pos. del 7 novembre 2018 affermando quanto segue: *“si rappresenta che la scrivente Stazione, in merito ai fatti relativi ha debitamente notiziato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ricorrendone i presupposti stabiliti dall'art. 24 comma 6 c) della legge 241/90, la S. V. potrà rivolgersi alla citata Autorità Giudiziaria per l'eventuale rilascio di quanto richiesto”*.

Avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 19 dicembre 2018 la Commissione osservava preliminarmente che la mera trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria non era di per sé ostativa al diritto di accesso a meno che l'Amministrazione non deducesse l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto redatti nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria, circostanza che non era stata specificamente dedotta, oppure laddove si trattasse di atti sottoposti a sequestro e quindi non più nella disponibilità dell'Ufficio.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione riteneva necessario che l'Amministrazione chiarisse tali circostanza e, in caso, richiedesse all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione della relazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

Il Comando dei Carabinieri ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fa presente di non aver svolto nessun sopralluogo e dunque non è in possesso degli atti richiesti dall'interessato.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione ha fatto presente nella sua memoria che non è in possesso di documenti non avendo dato seguito alla richiesta di sopralluogo indicata dall'istante.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza con una nota automatizzata trasmessa subito dopo la ricezione dell'istanza di accesso in cui si fa genericamente riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità attraverso cui è possibile assumere informazioni sullo stato della pratica, alla possibilità di esercitare l'accesso presso la Prefettura; la nota si conclude con la richiesta di evitare l'*“avvio di meccanismi defatiganti richieste di notizie”* che costituiscono un aggravio per l'attività dell'Amministrazione

Avverso tale nota di riscontro l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'interessato ha pieno diritto di richiedere ed ottenere copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali.

Quanto alla possibilità, indicata dall'Amministrazione, di esercitare tale l'accesso presso la Prefettura, la Commissione osserva che trattasi di una risposta generica ed inidonea a soddisfare l'interesse dell'accedente.

Piuttosto, qualora, come sembra desumersi dalla nota dell'Amministrazione, gli atti istruttori relativi al fascicolo dell'istante fossero ancora in possesso della Prefettura, l'Amministrazione centrale sarebbe tenuta a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura medesima, affinché possa provvedere a riguardo.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca tale aspetto e provveda, eventualmente, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti ed, eventualmente, a provvedere a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Agraria di

FATTO

Il Sig., in qualità di Consigliere comunale del Comune di, ha presentato in data 17 maggio 2018 un'istanza diretta a ottenere copia dei una serie di documenti (copia degli atti di nomina del Segretario e dei Revisori dei conti per una serie di annualità). A sostegno dell'istanza ha dedotto l'utilità della documentazione ai fini dell'espletamento del suo mandato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

L'Università ha depositato una nota alla Commissione in cui rileva di non essere soggetto alla vigilanza amministrativa da parte del Comune di né, tanto meno dell'Assessore, di essere una persona giuridica di diritto privato, di non aver neppure personale dipendente né i mezzi per poter fare fronte a tutte le voluminose e defatigatorie richieste che provengono dal Comune di

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso si è formato il silenzio rigetto decorsi trenta giorni (in data 26/06/2018). Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, pervenuto in data 25/1/2019 è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di perentorio di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento tacito di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale biblioteche e istituti culturali

FATTO

La ricorrente, funzionario amministrativo presso la biblioteca di di cui è stata direttrice dal al, ha partecipato all'interpello volto al conferimento della posizione organizzativa relativa all'incarico di direzione della biblioteca stessa, pubblicato in data prot. n. L'amministrazione resistente, nelle more dell'individuazione del titolare dell'incarico, ha affidato la direzione ad interim della biblioteca al direttore della biblioteca nazionale di, dott., a partire dal 22 novembre 2018.

Successivamente, la ricorrente ha presentato due distinte istanze di accesso; la prima reca la data del 10.12.2018 e ha ad oggetto i seguenti documenti:

1. richiesta a firma del direttore generale della biblioteca, dott.ssa afferente il distacco di personale appartenente all'....., partecipante all'interpello citato del quale non è stata pubblicata la graduatoria;
2. la nota a firma del direttore generale dell'organizzazione dott.ssa, relativa al diniego di comandare il suddetto personale presso la biblioteca al fine di affidare l'incarico di attribuzione della posizione organizzativa.

Con successiva istanza del 17.01.2019, la ricorrente ha chiesto di accedere alla richiesta di trasferimento del funzionario bibliotecario dott.ssa dalla biblioteca Universitaria alla biblioteca in quanto partecipante all'interpello per la posizione organizzativa in esame.

La ricorrente deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione in data 23.01.2019, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, la ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale espone che l'amministrazione con provvedimento del 25.01.2019 ha revocato l'interpello in questione e ribadisce la sussistenza del proprio interesse ad accedere ai chiesti documenti.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione osserva che il ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata in data 17.01.2019 è inammissibile per non essere trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge necessari per la formazione del silenzio diniego.

Relativamente agli altri documenti la Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva citata, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di verificare il suo corretto svolgimento, con conseguente fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in motivazione e in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Consiglio resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali – direzione generale biblioteche ed istituti culturali – servizio I

FATTO

La ricorrente, funzionario presso la biblioteca di e direttore della stessa nel periodo dalal, quale candidata alla selezione volta al conferimento della posizione organizzativa di direttore della biblioteca stessa, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. elenco dei nominativi dei partecipanti all'interpello per l'attribuzione della posizione organizzativa della biblioteca, bandito con nota del, prot. N.;
2. curriculum vitae dei concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione all'interpello;
3. elenco dei candidati che hanno presentata istanza per l'interpello volto all'attribuzione della posizione organizzativa della biblioteca e della biblioteca statale di, corredato dei curricula vitae dei partecipanti per il triennio 2018/2021;
4. nota redatta dal Segretario generale dott.ssa inoltrata al direttore generale delle biblioteche dott.ssa, con la quale si chiede l'allontanamento della ricorrente dalla biblioteca a seguito della triste vicenda che ha visto coinvolti il della biblioteca, il dirigente dell'ufficio procedimenti (dott.ssa), la direzione generale delle biblioteche e la ricorrente stessa;
5. nota a firma del direttore generale dott.ssa in risposta alla richiesta di allontanamento della ricorrente dalla direzione della biblioteca, inoltrata alla dott.ssa, se presente nel registro di protocollo;
6. nota riservata a firma del segretario generale dott.ssa inoltrata al direttore generale delle biblioteche con la quale ribadiva l'opportunità di non confermare la ricorrente alla direzione della biblioteca
7. risposta in ordine all'allontanamento della ricorrente dalla biblioteca firmata dal direttore delle biblioteche in risposta alla nota del segretario generale dott.ssa, con la quale ribadiva l'opportunità di non confermare la ricorrente alla direzione della biblioteca;
8. note dei sindacati CGIL e UIL relative alla conduzione della biblioteca ad opera della ricorrente;
9. nota a firma della O.S. CGIL inoltrata al direttore generale con la quale si chiede che la ricorrente non venga confermata alla direzione della biblioteca e si rendono noti comportamenti non conformi alla norma;

10. note redatte dal dott. e del direttore generale in risposta alle note di cui al punto 9, anni 2015, 2016 e 2017 e risposte da parte degli organi superiori ulteriori rispetto a quelle di cui è in possesso la ricorrente a firma del dott.;
11. elenco degli istituti ai quali è stato inoltrato l'interpello per la posizione organizzativa al quale ha partecipato la ricorrente;
12. determinazione del direttore generale delle biblioteche contenente le motivazioni sulla base delle quali è stato deciso di affidare la direzione della biblioteca ad interim ad un dirigente direttore della biblioteca nazionale, nelle more della nomina del nuovo direttore, escludendo la ricorrente che aveva già svolto tale incarico nel passato;
13. graduatoria dei concorrenti partecipanti al bando;
14. documenti con i quali sono state affidate tutte le posizioni organizzative messe a bando in data 27.08.2018, elenco dei partecipanti, titolo e determina.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 27.12.2018 ha comunicato alla ricorrente che la procedura selettiva non si è ancora conclusa, ed ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 11 e 12. Il Ministero ha poi comunicato di non possedere documenti di cui ai punti nn. 5, 7, 10 e 14. L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 14, trattandosi di documenti non pertinenti ed eccedenti rispetto all'interesse vantato. Relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 4, 6, 8 e 9 l'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso trattandosi di una richiesta inconferente. Il Ministero ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 13 in parte perché non pertinenti ed eccedenti rispetto all'interesse vantato dalla ricorrente (graduatorie delle candidature pervenute in relazione all'interpello del 27 agosto 2018, per quanto concerne gli Istituto diversi dalla Biblioteca) e, in parte perché inesistenti (graduatoria relativa alla Biblioteca).

Il provvedimento del 27.12.2018 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente ha allegato al gravame il provvedimento del 24 gennaio 2019 con la quale l'amministrazione resistente ha revocato, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990, la procedura selettiva in parola.

DIRITTO

La Commissione con riferimento ai documenti ostesi (punti nn. 1, 2, 11 e 12) rileva la cessazione della materia del contendere, relativamente ai documenti non in possesso dell'amministrazione respinge il ricorso (punti nn. 5, 7, 10 e 14). Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, la Commissione osserva che la ricorrente, quale estranea alle procedure selettive indicate, appare priva di un interesse qualificato ad accedere ai relativi documenti. Circa i documenti di cui ai punti nn. 4, 6, 8 e 9, la

Commissione rileva che la ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedervi trattandosi di valutazioni sull'incarico dalla medesima svolto. Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 13, la Commissione respinge il ricorso atteso che in parte la ricorrente non ha chiarito il nesso di strumentalità tra il proprio interesse, ex direttrice della biblioteca, e il chiesto documento e in parte si tratta di documenti inesistenti.

PQM

La Commissione con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 11 e 12 dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 5, 7, 10 e 14, respinge il ricorso. Per quanto attiene il documento di cui al punto n. 3 la Commissione dichiara il ricorso infondato. Relativamente ai documenti di cui ai punti 4, 6, 8 e 9 la Commissione accoglie il ricorso e, per, l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 13, la Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva interna per l’attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell’amministrazione giudiziaria per il profilo professionale di Cancelliere – area II posizione economica F5, riservata ai Cancellieri area II posizione economica F4, di cui all’avviso del 29.12.2017. Successivamente, il ricorrente è risultato idoneo rivestendo la posizione della graduatoria provvisoria di cui al provvedimento del direttore generale (p.d.g.) del 9.11.2018 n. Nelle more del procedimento il ricorrente è stato nominato funzionario giudiziario e, conseguentemente, sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura. Dopo avere verificato di non essere stato espunto dalla graduatoria provvisoria della procedura selettiva citata, il ricorrente in data 12 novembre 2018, a fini di giustizia, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. copia dei verbali relativi alla formazione della graduatoria provvisoria di cui al p.d.g. 9.11.2018 n.;
2. verbale di inizio delle operazioni della commissione;
3. verbale di valutazione della domanda del ricorrente;
4. verbale di chiusura delle attività della commissione;
5. ogni ulteriore atto o provvedimento inerente la procedura, successivo al completamento delle attività della commissione ed anteriore al p.d.g. 9.11.2018 n. 10223.

Mediante l’istanza in esame il ricorrente chiedeva, altresì, al Ministero resistente di essere escluso dalla graduatoria provvisoria per essere stato nominato nelle more del procedimento funzionario giudiziario con p.d.g. 8 agosto 2018, n. 7675 e di essere stato ammesso allo svolgimento delle nuove funzioni in data 10.09.2018.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 6.12.2018 ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

Il provvedimento di diniego del 6.12.2018 è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta una memoria con la quale parte resistente chiarisce che la preliminare richiesta del ricorrente di esclusione dalla graduatoria provvisoria della procedura citata rendeva impossibile

rinvenire l'interesse giuridicamente rilevante da tutelare e che il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria definitiva.

La Commissione, con decisione del 17.01.2019 ha dichiarato il ricorso infondato, atteso che l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provvisoria su richiesta dello stesso e poi da quella definitiva ha determinato la caducazione della situazione giuridicamente rilevante da tutelare e, dunque, dell'attualità dell'interesse.

Successivamente, il ricorrente ha inviato alla Commissione un'istanza revocatoria del 4.2.2019, con la quale afferma di avere chiesto di accedere ai documenti contestualmente alla richiesta di essere escluso dalla graduatoria finale; aggiunge il ricorrente che tale esclusione discende dalla legge e che, proprio la mancata ottemperanza dell'amministrazione ad un obbligo di legge, ha indotto il ricorrente a presentare istanza di accesso al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità. In particolare, il ricorrente chiarisce di volere valutare l'opportunità di intentare un'azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Giustizia conseguente al danno presumibilmente cagionato dal ritardo nella pubblicazione della graduatoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 4.02.2019, procede al relativo esame e ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto atteso che le circostanze rappresentate dal ricorrente non hanno alcuna rilevanza rispetto alla decisione della Commissione del 17.01.2019.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

FATTO

Il sig. ricorrente, con istanza del 25.11.2018, ha chiesto di accedere “all’intero carteggio ivi compreso gli esiti e appunti inerenti la materia de quo con particolare riferimento alla missiva avente nr. /..... – del 18.01.2016 oppure , stessa data, edita dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Ufficio per gli affari militari e segreteria del Consiglio Supremo di Difesa”.

La condotta inerte dell’amministrazione adita è stata impugnata, in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel presente gravame il ricorrente chiarisce di avere chiesto di acquisire “il carteggio relativo alle proprie istanze trasmesse in posta certificata nei giorni 10-11 e 12.01.2016 unitamente a corposa documentazione attestante la commissione di notevoli reati da parte del pregresso comandante di stazione CC di (.....) e la falsificazione, manipolazione e omissione in atto d’ufficio relativamente ai tabulati telefonici utilizzati nel proprio procedimento penale ad opera dell’allora comandante di Compagnia CC di (.....), ten., e i militari in servizio al nucleo operativo e radiomobile della medesima compagnia CC nonché l’intero fascicolo relativo alla missiva avente nr. /..... – oppure”. Il gravame è stato notificato al controinteressato magg. CC tramite il comando generale dell’Arma dei Carabinieri di – ufficio personale ufficiali.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti relativi ad istanze dal medesimo trasmesse alla Presidenza della Repubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore

FATTO

La prof.ssa ricorrente ha stipulato nell'anno scolastico 2011/2012 dei contratti a tempo determinato con l'Istituto scolastico resistente per l'insegnamento della classe di concorso A60 (Scienze naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia). Successivamente, con istanza ricevuta dall'amministrazione in data 29.11.2018, la prof.ssa ricorrente ha chiesto di accedere a numerosi documenti relativi al suo collocamento in maternità ed ai servizi prestati.

Deducendo la formazione del silenzio diniego, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. In particolare, si duole la ricorrente di non avere percepito per otto mesi l'indennità di maternità supplenti scuola.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente quale dipendente con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione acceduta, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, eventualmente, anche per valutare l'opportunità di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FATTO

La ricorrente, dirigente del Ministero del lavoro e della politiche sociali, quale partecipante all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione della Direzione generale del Personale, fascia A, in data 13.12.2018 ha chiesto di accedere alle istanze dei richiedenti l'incarico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 14.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La ricorrente, poi, in data 21.12.2018 ha chiesto di accedere ai documenti inerenti il dott., quale idoneo al posto n. della graduatoria del Ministero resistente di un concorso bandito nel 2006, a breve destinatario di un incarico tra quelli vacanti, tra i quali quello relativo alla Divisione della Direzione generale del Personale richiesto anche dalla ricorrente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 21.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Tra gli allegati a questo secondo gravame è presente il provvedimento del 15.01.2019 del Ministero resistente di accoglimento della richiesta ostensiva del 13.12.2018, con il quale ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso. La ricorrente narra in tale secondo ricorso di avere avuto accesso all'istanza - 19.12.2019 - con la quale il dott. ha chiesto di essere assegnato proprio alla Divisione della Direzione generale del Personale, al cui interpello la ricorrente aveva partecipato.

Poiché la richiesta del dott. ha come presupposto l'atto di assunzione come dirigente e che tale documento non è stato osteso, la dott.ssa ha chiesto di accedervi; l'amministrazione in sede di esercizio del diritto di accesso avvenuto il 17.01.2019 ha comunicato che il procedimento non si è ancora concluso per essere sottoposto alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.

Successivamente, in data 25.01.2019, la dott.ssa ha trasmesso un ulteriore ricorso in sostituzione dei due precedenti del 14.01.2019 e del 21.01.2019, con il quale contesta il differimento dell'accesso dell'atto di assunzione del dott.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione adita recante la data del 4.02.2018.

DIRITTO

La Commissione osserva che il dott. non ha partecipato all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione ma, a seguito dello scorrimento della graduatoria è stato assunto ed ha chiesto di essere assegnato a tale Divisione. Pertanto, il medesimo è da qualificare quale controinteressato a cui consegue l'obbligo di notifica del presente gravame.

Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato dott. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FATTO

La ricorrente, dirigente del Ministero del lavoro e della politiche sociali, quale partecipante all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione della Direzione generale del Personale, fascia A, in data 13.12.2018 ha chiesto di accedere alle istanze dei richiedenti l'incarico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 14.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La ricorrente, poi, in data 21.12.2018 ha chiesto di accedere ai documenti inerenti il dott., quale idoneo al posto n. della graduatoria del Ministero resistente di un concorso bandito nel 2006, a breve destinatario di un incarico tra quelli vacanti, tra i quali quello relativo alla Divisione della Direzione generale del Personale richiesto anche dalla ricorrente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 21.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Tra gli allegati a questo secondo gravame è presente il provvedimento del 15.01.2019 del Ministero resistente di accoglimento della richiesta ostensiva del 13.12.2018, con il quale ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso. La ricorrente narra in tale secondo ricorso di avere avuto accesso all'istanza - 19.12.2019 - con la quale il dott. ha chiesto di essere assegnato proprio alla Divisione della Direzione generale del Personale, al cui interpello la ricorrente aveva partecipato.

Poiché la richiesta del dott. ha come presupposto l'atto di assunzione come dirigente e che tale documento non è stato osteso, la dott.ssa ha chiesto di accedervi; l'amministrazione in sede di esercizio del diritto di accesso avvenuto il 17.01.2019 ha comunicato che il procedimento non si è ancora concluso per essere sottoposto alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.

Successivamente, in data 25.01.2019, la dott.ssa ha trasmesso un ulteriore ricorso in sostituzione dei due precedenti del 14.01.2019 e del 21.01.2019, con il quale contesta il differimento dell'accesso dell'atto di assunzione del dott.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione adita recante la data del 4.02.2019.

DIRITTO

La Commissione osserva che il dott. non ha partecipato all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione ma, a seguito dello scorrimento della graduatoria è stato assunto ed ha chiesto di essere assegnato a tale Divisione. Pertanto, il medesimo è da qualificare quale controinteressato a cui consegue l'obbligo di notifica del presente gravame.

Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato dott. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, con istanza del 13 dicembre 2018, ha chiesto di accedere agli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, con oscurazione dei dati personalissimi. Premette la ricorrente di essere dirigente di ruolo del Ministero adito e di essere senza incarico dall'8 ottobre 2018, pur avendone richiesti 4 e di essere l'unica dirigente alla quale è stato assegnato d'ufficio un incarico, pur in presenza di altri posti vacanti richiesti. Aggiunge la ricorrente di non avere firmato il contratto connesso all'incarico propositole e che pende un giudizio presso il Tar del

L'amministrazione resistente in data 18.01.2019, ha chiesto alla ricorrente di chiarire il nesso tra i chiesti documenti, ossia atti di valutazione dei dirigenti e la posizione soggettiva collegata ai chiesti documenti.

Il provvedimento del 18.01.2019 del Ministero resistente è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Nella memoria del 24.01.2019, il Ministero ha specificato che non tutte le posizioni amministrative dei dirigenti in servizio si pongono in diretta competizione con le istanze avanzate dalla dott.ssa e, pertanto, è necessario che quest'ultima fornisca i chiarimenti indicati per consentire all'amministrazione di individuare i controinteressati.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'art. 6, comma 5, del d.P.R. 184/2006, dispone che "Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta". Nel caso in esame l'amministrazione ha chiesto alla ricorrente di integrare l'istanza di accesso, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge realizzandosi la fattispecie del silenzio diniego. La Commissione osserva poi che, effettivamente, l'istanza riguardando tutti gli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, appare rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, non avendo la ricorrente chiarito la relazione di

strumentalità, sia pure attenuata, tra l'interesse all'accesso e i documenti rispetto al quale è chiesto l'accesso medesimo (C.d.S. Sez. IV, sent. n. del 19 ottobre 2017).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il prof. ricorrente ha trasmesso alla Commissione un ricorso con il quale espone di avere ricevuto una comunicazione di non idoneità al lavoro ed una denuncia/querela a seguito della quale sono in corso di svolgimento delle indagini. In ordine a tale vicenda il professore ha chiesto di accedere ad un certificato medico di un'alunna a fini defensionali. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso trattandosi di un documento contenete dati sensibili. L'amministrazione ha trasmesso una memoria con la quale ha chiarito che si tratta di un certificato medico di un minore in ordine al quale l'interesse del ricorrente appare recessivo. L'istanza di accesso non è agli atti di questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente non ha narrato la vicenda alla base della richiesta ostensiva né ha chiarito nel presente gravame il nesso strumentale tra il chiesto documento ed il proprio interesse e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di – Ufficio territoriale di, Direzione Regionale della – Ufficio servizi e consulenza

FATTO

Il ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, ha chiesto di accedere ai modelli 770 semplificati e/o altra documentazione, se esistenti, comprovanti le esperienze di lavoro autonomo, occasionale o di qualunque altra forma instaurate dal 1986 al 2010, con eventuali sostituti d'imposta, dal sig.; ciò al fine di difendere in giudizio i propri diritti ed interessi. Espone, infatti, il ricorrente di essersi collocato al secondo posto della graduatoria della selezione pubblica ad un posto di assistente di gestione presso la fondazione di partecipazione - - di, ad un solo punto di distanza dal primo classificato sig. Il sig. narra che nel curriculum vitae il controinteressato dichiara di avere svolto attività lavorative, quali attività di studio, assistenza e consulenza, oggetto di specifica valutazione da parte della commissione esaminatrice. Il ricorrente aggiunge di avere appreso dall'Inps e dall'Ufficio provinciale del Lavoro di che il controinteressato ha praticato, dal 1986 al 2010, attività di bracciante agricolo stagionale percependo ogni anno per i mesi di inattività l'indennità di disoccupazione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26.11.2018, ha negato il chiesto accesso in considerazione dell'opposizione formulata dal controinteressato.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato, in termine, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato.

E' pervenuta memoria della Direzione Regionale dell'amministrazione resistente, la quale narra che la Direzione territoriale di, con provvedimento in autotutela, del 4.12.2018, ha annullato il precedente provvedimento, del 26.11.2018, ed ha comunicato al ricorrente ed al controinteressato di accogliere l'istanza di accesso, assegnando al controinteressato il termine di quindici giorni per la presentazione del ricorso o della richiesta di riesame. Aggiunge l'amministrazione che decorso tale termine avrebbe inviato i chiesti documenti al ricorrente.

La Commissione con ordinanza del 19 dicembre 2018, ha sospeso il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva. L'amministrazione resistente con memoria del 17 gennaio 2019, ha informato la Commissione di avere comunicato al ricorrente i dati richiesti con provvedimento del 20 dicembre 2018 atto prot. n., allegato alla memoria stessa. Nel provvedimento

L'amministrazione informa il ricorrente che i dati presenti nell'anagrafe tributaria relativi a certificazioni di lavoro autonomo o dipendente del controinteressato sono disponibili a partire dall'anno d'imposta 1997 e che non sono rinvenibili dati relativi ad eventuali attività lavorative prestate dal 1986 al 1996. Prosegue, l'Agenzia descrivendo la tipologia contrattuale, autonomo o dipendente, all'origine dei redditi percepiti dal controinteressato

DIRITTO

La Commissione osserva che l'amministrazione adita ha informato il ricorrente dei dati presenti nell'anagrafe tributaria, ma non ha fornito in copia i chiesti documenti. Al riguardo, si osserva che il d.m. 29 ottobre 1996, nr. 603 recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241", all'art. 5 lettera a), dispone che la "documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa", è sottratta all'accesso e che è però garantita "la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta". A seguito delle modifiche alla legge introdotte dalla legge n. 15 del 2006, la visione e l'estrazione devono essere intese quali modalità congiunte di esercizio dell'accesso e, pertanto, alla luce della normativa citata la mera visione dei documenti deve essere integrata mediante l'estrazione di copia. In conclusione la Commissione rileva la fondatezza del presente gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per la, Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di

FATTO

Il vice ispettore della Polizia di Stato ricorrente, dopo essere stato convocato dal medico superiore della Polizia di Stato dott. per essere sottoposto a visita sanitaria per il giorno 8.11.2018, con istanza del 6.11.2018, tramite l'avv., ha chiesto di accedere ai relativi documenti.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha allegato al ricorso il provvedimento con il quale il Comparto Polizia Ferroviaria resistente ha invitato il ricorrente a presentare la richiesta ostensiva all'amministrazione competente, ossia l'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per la,, ed il, ha trasmesso alla Commissione il decreto n. prot. del 12.12.2018, con il quale si dispone di non doversi procedere in ordine all'istanza di accesso in esame atteso che il ricorrente non ha esercitato l'accesso nei termini previsti dalla legge. Dalle premesse al decreto si evince che in data 9.11.2018 il ricorrente ha inoltrato l'istanza in esame all'ufficio competente il quale, con provvedimento del 21.11.2018 ha comunicato che i documenti sono agli atti del Compartimento e di detenere solo gli atti endoprocedimentali di natura sanitaria emanati; infine, la visita sanitaria si è conclusa con esito negativo. E' pervenuta altresì una memoria della Questura di la quale comunica che il ricorrente era già in possesso dei chiesti documenti e pertanto che il medesimo è privo di un interesse ad accedere ai chiesti documenti. Il provvedimento del 21.11.2018 non è pervenuto alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 ad accedere ai documenti del procedimento di cui è parte. La circostanza che il vice ispettore ricorrente li abbia già posseduti non fa venire meno l'interesse ostensivo ben potendo, in ipotesi, averli smarriti. La Commissione rileva poi che le amministrazioni adite non hanno emanato un provvedimento di accoglimento della richiesta e che, pertanto, correttamente il presente gravame è stato presentato avverso la fattispecie del silenzio diniego; inoltre, si ricorda che la legge attribuisce un

termine di trenta giorni all'amministrazione e non agli accedenti entro il quale dare riscontro alle richieste ostensive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo statale di

FATTO

Il prof. ricorrente, in qualità di partecipante alla selezione per l'attribuzione di incarichi e supplenze brevi di cui al bando n./c. 13 e c. 14 del 13.11.2014, ha chiesto al Liceo resistente di accedere alla graduatoria provvisoria ed alla graduatoria definitiva. L'amministrazione scolastica adita, con provvedimento del 4.01.2019, ha negato il chiesto accesso rilavando la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Il provvedimento citato è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva citata, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990; interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale – Ufficio personale e Affari generali – sezione/Disciplina

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, in qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di, per avere contezza della propria attività di componente del dal 2012 al 2016, nonché quale diretto interessato, in data 2 ottobre 2018, ha presentato istanza di accesso “agli esiti della valutazione da stress lavoro correlato attuata mediante somministrazione di un questionario al personale della Guardia di Finanza in servizio in il 2 dicembre 2015 e successivo esame, studio ed analisi da parte della Facoltà di Psicologia dell’Università di””. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26 ottobre ha comunicato al ricorrente di non possedere i chiesti documenti e, pertanto, di non potere consentire l’accesso.

Il provvedimento di diniego del 26 ottobre è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha esposto di non potere individuare con esattezza il responsabile del procedimento poiché allo stesso hanno partecipato diversi soggetti, ossia il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Precisa l’amministrazione resistente che nell’accordo il Comando Generale e l’Università hanno stabilito che i risultati della ricerca sarebbero stati di proprietà di entrambe le parti, mentre la pubblicazione e la diffusione degli esiti della ricerca avrebbero dovuto essere previamente concordati. Aggiunge parte resistente che l’accordo, allegato al presente ricorso reca un articolo intitolato privacy ed uno intitolato obbligo di segretezza. Nel primo le parti si impegnano ad osservare e a far osservare la disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, nel secondo le parti si impegnano ad osservare il segreto delle informazioni, cognizioni e documenti.

La Commissione con ordinanza del 29 novembre 2018, aveva invitato il Comando resistente a trasmettere l’istanza di accesso del 2 ottobre al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all’Università degli Studi di, quali parti dell’accordo di collaborazione per l’attività di ricerca e detentori della documentazione richiesta; interrompendo nelle more i termini di legge restano interrotti.

Successivamente in data 18 dicembre 2018, il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha inviato, per conoscenza, alla Commissione la nota di trasmissione dell'istanza di accesso e degli allegati al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all'Università degli Studi di

La Commissione, con ordinanza del 17 gennaio 2019, preso atto dell'avvenuta trasmissione della richiesta ostensiva al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all'Università degli Studi di, rimaneva in attesa di conoscere l'esito della richiesta stessa; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, l'Università di ha trasmesso per conoscenza una memoria a questa Commissione con la quale comunica di avere trasmesso il report finale della ricerca dal titolo *Adattamento del test-..... e realizzazione*, all'interno della Guardia di Finanza, di un'indagine inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, contenente la metodologia e gli esiti della valutazione è stato consegnato al Comando Regionale, in data 7 luglio 2016. La Guardia di Finanza – Comando regionale - Ufficio personale ed affari generali, con memoria del 24.01.2019, ha comunicato di non possedere i chiesti documenti per non avere mai ricevuto il report finale della ricerca. Il Comando regionale ha, altresì, trasmesso alla Commissione il provvedimento di diniego del Comando Generale Direzione di Sanità – Servizio Sanitario del 18.01.2019, n. Quest'ultimo, motiva che lo scopo della ricerca era quello di testare all'interno del Corpo la metodologia d'indagine e lo strumento di analisi test “..... - GdF” e non elaborare uno studio valido ai fini dell'aggiornamento dei documenti di valutazione rischi dei reparti della Guardia di Finanza. Aggiunge il Comando Generale che il questionario è stato analizzato in modo aggregato a livello regionale e, dunque, che è impossibile risalire alle specifiche risultanze del Gruppo di; pertanto, parte resistente rileva la carenza di un rapporto di strumentalità tra i chiesti documenti e l'interesse vantato dal ricorrente. Aggiunge il Comando Generale che i documenti sono sottratti all'accesso, ai sensi del d.m. n. 603 del 29 ottobre 1996, art. 4, lett. f), il quale sottrae all'accesso “gli atti e i documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza”. Conclude l'amministrazione che la conoscibilità di dati che, sia anche, anonimi potrebbero svelare aspetti legati allo stato psico – fisico e di salute nonché l'esistenza di patologie di personale in forza alla Guardia di Finanza, lederebbero l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità.

DIRITTO

La Commissione rileva che correttamente il Comando Generale Direzione di Sanità – Servizio Sanitario ha rilevato l'assenza di un nesso di strumentalità tra i chiesti documenti, ossia il rapporto finale della ricerca, e l'interesse vantato dal ricorrente, ossia la qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di e componente del al 2012 al 2016. Ciò sotto due profili, sia quello dimensionale (la ricerca ha per oggetto la regione e non la Compagnia di) sia quello funzionale (il carattere sperimentale della ricerca). In effetti, l'istanza appare ultronea rispetto alla qualifica di rappresentante per la sicurezza e dunque, priva del carattere di concretezza ed attualità; il ricorrente poi, non ha chiarito rispetto alla qualifica di rappresentante del quale sia l'interesse alla base della richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. – sede di

FATTO

Il ricorrente, sig., in qualità di genitore esercente la potestà nei confronti del minore, divorziato in regime di affido condiviso, tramite l'avv., in data 3.12.2018 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere ai documenti ed atti relativi alla domanda di accertamento dell'invalidità civile e indennità di frequenza del minore. Espone l'accedente che la domanda è stata presentata esclusivamente dalla madre sig.ra senza che il padre ne fosse informato e in assenza del consenso di quest'ultimo.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 4.01.2019 ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente. Il provvedimento di diniego è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla controinteressata

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria in data 28.01.2019, con la quale comunica di avere provveduto ad inoltrare al ricorrente la documentazione richiesta, dopo avere ricevuto la documentazione integrativa dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 28.01.2019, con la quale parte resistente comunica di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale per i minorenni di

FATTO

La ricorrente, collaboratrice di giustizia, ha ricevuto il decreto del Tribunale per i minorenni di, emesso in data 19 maggio 2017, con il quale veniva disposta la conferma dell'affievolimento della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, e; questi ultimi venivano affidati al servizio sociale di, con possibilità per la madre ricorrente di vederli durante incontri protetti. Pertanto, in data 14 giugno 2018, la ricorrente tramite l'avv., ha chiesto di accedere ai documenti presenti nel fascicolo n. / del Tribunale per i minorenni di, al fine di ottenere la modifica o la revoca del decreto citato ed essere reintegrata nella piena responsabilità genitoriale, con conseguente affidamento esclusivo dei tre figli minori, considerato che il padre è stato dichiarato deceduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale per i minorenni di del 15 novembre 2011.

Deducendo il silenzio diniego, la ricorrente, tramite l'avv., si è rivolta alla Commissione affinché riesaminasse la vicenda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta una memoria del 28 gennaio 2019, con la quale l'amministrazione adita ha esposto che i minori sono sottoposti ad un programma di protezione da anni e di avere invitato la ricorrente a chiedere al Servizio centrale di protezione i documenti; quest'ultimo, infatti, ha originato il carattere riservato di tali documenti e, dunque, in grado di declassarli. Parte resistente ha, poi, comunicato che la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale di protezione – Nucleo Operativo di Protezione “.....”, ha informato che gli atti sono stati declassificati da “riservato” a “non classificato”. Di conseguenza, l'amministrazione ha comunicato alla Commissione di stare per rilasciare alla ricorrente le note declassificate.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 28 gennaio 2019, chiede all'amministrazione adita di fornire i documenti rilasciati alla ricorrente; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a volere adempiere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la – Direzione generale – Ufficio Terzo

FATTO

La dirigente scolastica ricorrente, con istanza del 1 ottobre 2018 ha chiesto all'Ufficio Scolastico resistente di accedere ai decreti di conferimento dell'incarico dirigenziale al dirigente scolastico, a partire dall'anno scolastico 2006/2007 e fino all'anno scolastico 2016/2017. Espone la dott.ssa che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi nel giudizio pendente innanzi il Tribunale civile di n. /

L'amministrazione adita, con provvedimento del 5 ottobre 2018, ha ricordato che la ricorrente aveva presentato una precedente istanza di accesso ai medesimi documenti oggetto della richiesta in esame e che tale richiesta era stata parzialmente accolta con provvedimento del 14 aprile 2017; pertanto, l'Ufficio scolastico ha richiamato le motivazioni esposte nel precedente provvedimento ed ha ulteriormente spiegato la vicenda.

Il provvedimento del 5 ottobre 2018, è stato impugnato innanzi la Commissione in data 16 gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale parte resistente preliminarmente chiede alla Commissione di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività ed ha fornito la prova che la ricorrente ha conosciuto il provvedimento impugnato il 5 ottobre stesso; l'amministrazione ha fornito, poi, chiarimenti sulla vicenda in esame.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 16 gennaio 2019, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento di diniego.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente: -s.r.l. -s.r.l - s.a.s

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione generale di

FATTO

I ricorrenti, tramite l'avv., in data 26.11.2018 hanno chiesto all'Agenzia resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. indirizzi di residenza dei sig.ri e
2. alle loro dichiarazioni dei redditi ani dal 2014 al 2018;
3. la dichiarazione dei redditi anno 2018 della s.r.l.

Espone l'avv., che il sig., ha sottoscritto in data 3.11.2016 con il sig., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. e s.r.l. un contratto di transazione, con il quale il sig. si obbligava a non assumere, per un periodo di tre anni, “impegni o partecipazioni finanziarie o di altro genere, congiuntamente e separatamente, direttamente e indirettamente”, in concorrenza con l'attività di gestione alberghiera o di operatore turistico del sig. nella provincia di Tuttavia, gli accedenti ritengono che il sig. stia agendo come socio occulto della s.r.l. la quale gestisce l'..... di, i cui soci palesi di s.r.l. sono i sig.ri e

Pertanto, motivano i ricorrenti che i chiesti documenti sono necessari per notificare gli atti giudiziali (doc. n. 1) e inibire l'esercizio dell'attività alberghiera ai controinteressati (doc. nn. 2 e 3).

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 20.12.2018 ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dai controinteressati sig.ri e

Il provvedimento di diniego del 20.12.2018 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato ai controinteressati.

DIRITTO

La Commissione osserva che le ricorrenti, quali parti del contratto di transazione in parola, intendono tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune; pertanto, il diritto di accesso deve considerarsi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dei controinteressati, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente, con istanze del 10 marzo, 5 aprile, 25 giugno e 2 agosto 2018 ha chiesto, in base all'accesso civico di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, di accedere alle fatture elettroniche relative ad acquisti di attrezzature informatiche. L'istituto scolastico resistente ha negato l'accesso alle prime due istanze ed ha accolto, in parte, le ultime due richieste ostensive, con provvedimenti del 23 luglio e 3 settembre 2018. Successivamente, la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame all' Ufficio Scolastico Regionale per il - Direzione generale, il quale con provvedimento del 2 ottobre 2018, ha respinto il ricorso. In seguito, in data 18 gennaio 2019, la ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesaminasse la vicenda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta una memoria dell'amministrazione.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza il quale si è già pronunciato sulla presente fattispecie in data 2 ottobre 2018. Né è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 in quanto la ricorrente non deduce uno specifico interesse legittimante.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo statale di

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di materie letterarie e latino, classe di concorso A011 presso il Liceo resistente, è stato collaboratore dei Dirigenti scolastici del Liceo per circa dieci anni, fino a quando poco dopo che l'attuale Dirigente scolastica ha preso servizio, ossia in data 22.10.2018, ha rassegnato le proprie dimissioni. Nelle more dell'attribuzione dell'orario di servizio, il ricorrente in data 31.10.2018 ha comunicato alla Dirigente scolastica, dott.ssa, che avrebbe seguito l'orario di servizio stabilito per materie letterarie del primo biennio, ossia le classi dal medesimo ricoperte prima di assumere l'incarico di collaboratore. La dirigente scolastica, in data 20.11.2018 ha formalizzato il nuovo staff al Collegio dei docenti ed ha individuato come collaboratore vicario una docente della medesima classe di concorso del ricorrente, sostituendo, dunque, i docenti.

Il prof., dopo avere ricevuto, l'orario di servizio, in data 12.11.2018, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. Verbale del consiglio d'istituto contenente i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti per l'anno scolastico 2018/2019;
2. Verbale del collegio dei docenti sulla formazione, composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto o di circolo;
3. Verbale della contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. h, i, m del CCNL 2006/2009;
4. Piano A e piano B relativo all'anno scolastico in corso.

L'amministrazione scolastica adita, con provvedimento del 7.01.2019 ha invitato il ricorrente a presentare la domanda sull'apposito modulo ed a completarla specificando gli elementi identificativi dei documenti.

L'amministrazione, poi, relativamente ai punti nn. 1 e 2 dell'istanza ha comunicato che il Regolamento d'Istituto prot. N. / del 18.07.2009 e la delibera n. del Consiglio d'Istituto del 25.5.2017, sono reperibili sul sito ivi indicato. Il documento di cui al punto n. 3 è il verbale di contrattazione n. del 13.09.2018 e, infine, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, ha informato il ricorrente che i piani A e B non sono documenti amministrativi ma atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241

del 1990. Conclude parte resistente invitando il ricorrente a recarsi presso gli uffici in date 15 o 17 gennaio 2019, per effettuare ulteriori eventuali ricerche unitamente alla responsabile dell'attività istruttoria dott.ssa

Il provvedimento citato è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Deduce il ricorrente che l'amministrazione scolastica ha rilasciato il Regolamento dell'anno scolastico precedente, che il provvedimento non presenta riferimenti ai documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria con la quale ha riepilogato la presente vicenda ed ha comunicato che il ricorrente si è recato presso gli uffici in data 17 gennaio ed ha ritirato il verbale n. del 13.9.2018 (doc. punto 3 dell'istanza). Aggiunge l'amministrazione scolastica adita che gli altri documenti richiesti sono relativi a delibere collegiali (Consiglio d'istituto e Collegio dei docenti) riportate nei verbali degli stessi organi collegiali, dei quali il ricorrente era componente, non più reperibili per non essere stati pubblicati sul sito della scuola né custoditi nei consueti luoghi; riferisce, pertanto, parte resistente di avere presentato denuncia di smarrimento.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso"; pertanto, la Commissione rileva l'infondatezza del ricorso rispetto ai documenti non più in possesso dell'amministrazione (doc. punto 2). Relativamente ai documenti avuti in copia dal ricorrente, la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere (doc. punto 3); infine, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 4, la Commissione chiede al ricorrente di volere meglio specificare il loro contenuto, nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense

FATTO

L'avv. ricorrente, in qualità di autore dell'esposto presentato in data 23 dicembre 2017 all'Ordine degli Avvocati di e nei confronti dell'avv., con istanza del 24 novembre 2018, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense quale detentore dei documenti, di accedere ai documenti del relativo procedimento ed a quelli collegati. Ciò anche al fine di valutare la sussistenza di elementi da produrre nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Trani R.G n. /

Il ricorrente deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione in termini, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Espone il ricorrente che il regolamento distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di, approvato nella seduta plenaria del Consiglio stesso in data 8 ottobre 2015, dispone "con riferimento ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di,, e, il diritto di accesso spetta esclusivamente all'autore o agli autori dell'esposto o dell'atto contenente la segnalazione che dà origine al procedimento disciplinare" (art. 3, comma 1). Il presente ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale "a colui che abbia presentato un esposto disciplinare all'Ordine degli Avvocati nei riguardi di un professionista ad esso iscritto va riconosciuto, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 241/1990, il diritto di accesso agli atti conseguentemente posti in essere dal Consiglio dell'Ordine medesimo"(v. Tar di Venezia, sez. I, n. 6080 del 18 novembre 2010). In tal senso, del resto è anche la disposizione regolamentare citata da parte ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Consiglio resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore di

FATTO

Il ricorrente, in qualità di addetto all'azienda agraria (profilo CR area AS) dell'Istituto resistente, con istanze di accesso del 30.11.2018 e dell'11.12.2018 presentate tramite mail, ha chiesto di accedere all'organigramma del reparto stalla (qualifiche professionali) ed alle proprie timbrature mensili e/o statini per l'anno scolastico 2017/2018. Motiva il ricorrente di essere adibito a funzioni di assistente tecnico (profilo AT area B) e di non avere ricevuto la retribuzione delle ferie e degli straordinari per l'anno scolastico indicato.

Deducendo la formazione del silenzio diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente quale dipendente dell'amministrazione acceduta, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, eventualmente, anche per valutare l'opportunità di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e Finanze

FATTO

L'avv. ricorrente, con istanza del 26.11.2018 ha chiesto al Ministero resistente di accedere al d.m. n. 187/2017 ed all'offerta formulata da s.p.a nell'ambito della procedura svolta dal Ministero resistente per giungere alla cessione dei rami di azienda di s.p.a. e di s.p.a.

Esponde il ricorrente che, con decreti e del 25 giugno 2017, il Ministero adito ha disposto la sottoposizione di s.p.a. e s.p.a. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017. Il decreto ministeriale/..... ha disposto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed ha individuato i poteri dei commissari liquidatori al fine di procedere agli adempimenti delle procedure liquidatorie, tra le quali la cessione a s.p.a. dei rami d'azienda, nel rispetto dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017; tale decreto non è stato pubblicato.

Prosegue parte ricorrente dichiarando di assistere legalmente la s.r.l. nel giudizio/..... pendente innanzi il Tribunale di, in un contenzioso originariamente pendente nei confronti di s.p.a. e che nell'ambito di tale giudizio il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di s.p.a. Tale istituto, costituitosi in giudizio ha rilevato che il rapporto contrattuale oggetto di contenzioso non è stato oggetto di cessione, in base al contratto di cessione intervenuto tra istituti, da cui consegue la carenza di legittimazione passiva in capo all'istituto. E' pertanto necessario acquisire i chiesti documenti per conoscere quali siano i rapporti oggetto di cessione.

Deducendo il silenzio diniego il ricorrente avv. ha adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione, osserva che il ricorrente, quale parte nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di, è titolare di un interesse qualificato a conoscere i rapporti contrattuali oggetto di cessione tra gli istituti bancari.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – Comando legione

FATTO

....., militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di, con istanza presentata alla compagnia stessa il 21 novembre 2018 ha chiesto l'accesso agli atti riguardanti il procedimento disciplinare contraddistinto dal "... n. del ha dapprima invitato il a precisare l'interesse da lui perseguito, nonché il collegamento tra quest'ultimo e la documentazione a cui egli aveva invocato l'accesso; e poi, con nota del 21 dicembre 2018, ha archiviato l'istanza stessa.

Assimilando tale archiviazione ad un diniego di accesso, con ricorso presentato il 27 di quello stesso mese il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta l'8 gennaio 2019 la compagnia di ha argomentato a sostegno di quell'archiviazione, evidenziando altresì che il procedimento amministrativo rispetto al quale l'istante vanterebbe i diritti di cui all'art. 10 della legge n° 241/1990 è pendente non presso quella medesima compagnia, bensì presso il comando legione Carabinieri

Nella seduta del 17 gennaio 2019 questa Commissione ha invitato la compagnia di ad inoltrare al comando legione Carabinieri, da cui era promanata la contestazione disciplinare nei confronti del, l'istanza di accesso da questi presentata.

Con nota dell'8 febbraio 2019 il comando legione Carabinieri ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso in questione, trasmessagli il 30 del mese precedente dalla compagnia di

DIRITTO

Alla luce di quanto comunicato dal Comando legione Carabinieri con nota in data 8 febbraio 2019 il ricorso va dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – Compagnia di (.....)

FATTO

....., militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di, con istanza presentata a quest'ultima il 7 dicembre 2018 ha chiesto l'accesso agli atti riguardanti il procedimento disciplinare contraddistinto dal "... n. / del carteggio ordinario 2018 del comando legione CC" . Rispetto a tale istanza la compagnia di ha dapprima invitato il a precisare l'interesse da lui perseguito, nonché il collegamento tra quest'ultimo e la documentazione a cui egli aveva invocato l'accesso; e poi, con nota del 7 gennaio 2019, ha archiviato l'istanza di accesso.

Assimilando tale archiviazione ad un diniego di accesso, con ricorso presentato il 9 di quello stesso mese il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 31 gennaio 2019 la compagnia di ha argomentato a sostegno di quell'archiviazione, evidenziando altresì che il procedimento amministrativo rispetto a cui l'istante vanterebbe i diritti *ex art.* 10 della legge n° 241/1990 è pendente non già presso quella medesima compagnia, bensì presso il comando legione Carabinieri

DIRITTO

Al ricorso è allegata la contestazione mediante la quale, palesemente, è stato iniziato il procedimento disciplinare a cui è riferita l'istanza di accesso presentata dal contestazione che, invero, risulta formulata (il 13 agosto 2018) dal comando legione Carabinieri e da questi trasmessa alla compagnia di per la conseguente notificazione al

Se dunque risponde al vero che l'Amministrazione competente riguardo a quel procedimento coincide con il comando legione Carabinieri, nondimeno a quest'ultima andava inoltrata dalla compagnia di l'istanza di accesso presentata dal

A tale incumbente occorre, quindi, che provveda tempestivamente tale compagnia. Nelle more è interrotto il termine per la decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione invita la compagnia di ad inoltrare al Comando legione Carabinieri l'istanza di accesso presentata dal Nelle more dichiara interrotto il termine per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di

FATTO

Con istanza presentata il 12 ottobre 2018 all'ufficio di della Ragioneria Territoriale dello Stato il docente scolastico ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento mediante cui, sul piano economico, era stata data attuazione al provvedimento di c.d. ricostruzione della carriera.

Lamentando che l'Amministrazione fosse rimasta silente rispetto a quell'istanza, con ricorso presentato il 10 gennaio 2019 il ha adito questa Commissione.

DIRITTO

Il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente deve reputarsi formato alla scadenza del termine di trenta giorni sancito dal comma 4 l'art. La più recente delle istanze di accesso a cui è riferito il ricorso è stata presentata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Perciò tale silenzio rigetto comportava l'onere di impugnare il conseguente diniego di accesso entro il termine dei trenta giorni successivi sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo: termine a cui rinvia il comma 5 del predetto art. 25.

L'inosservanza di tale termine, nel caso di specie, comporta quindi la tardività del ricorso stesso: con conseguente sua irricevibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera a) del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico comprensivo n -

FATTO

....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico resistente, asserisce di aver presentato il 27 novembre 2018 istanza di accesso agli atti (indifferentemente aventi forma di segnalazioni, denunce, ecc.) che, in quanto recanti lagnanze di chicchessia in merito alla sua attività di docente nel precedente anno scolastico, fossero stati posti a fondamento della discontinuità didattica che nei suoi confronti aveva caratterizzato il corrente anno scolastico rispetto alle tre annualità precedenti; nonché alla normativa interna alla scuola stessa che eventualmente consentisse di derogare al principio della continuità didattica.

Lamentando che l'Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell'istanza, con ricorso inviato (tramite raccomandata a.r.) il 22 gennaio 2019 la ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Al ricorso è allegata copia dell'istanza di accesso, da cui però non è dato desumere se ed in quale data l'istanza stessa sia stata concretamente presentata all'Istituto scolastico resistente.

Se dunque appare opportuno che quest'ultimo confermi (o meno) la presentazione dell'istanza stessa, è altresì necessario comprendere dall'Amministrazione stessa con quali modalità sia stata formalizzata l'utilizzazione dell'odierna ricorrente (per il corrente anno scolastico) in deroga al principio di continuità didattica da lei invocato, nonché l'esistenza di eventuali atti formali (provenienti da terzi) sulla base dei quali sia stata eventualmente motivata quell'asserita deroga.

Nelle more vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire documentati chiarimenti, nei sensi di cui in motivazione; e dichiara interrotti *medio tempore* i termini per la decisione dell'odierno ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “.....” –

FATTO

Il 23 novembre 2018, docente a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico resistente, ha presentato istanza a quest'ultimo chiedendo di conoscere (in riferimento ai due anni scolastici precedenti) sia “... i criteri adottati da codesta amministrazione scolastica nel definire gli importi ai docenti beneficiari del *bonus* e la motivazione per la quale il sottoscritto non risulta incluso nei destinatari”, sia “... i dati relativi ai nomi dei destinatari del *bonus* con le relative attività e gli importi del *bonus* per ogni voce”.

Lamentando che l'Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell'istanza, con ricorso presentato il 17 gennaio 2019 la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 5 febbraio scorso l'Amministrazione resistente ha dedotto che i criteri per l'erogazione del *bonus* in questione erano stati pubblicati nel sito Internet della scuola stessa l'8 giugno 2017 e il 13 luglio 2018, rispettivamente per ciascuno dei due anni scolastici a cui era riferita l'istanza di accesso; e che nessuna norma imponeva un'analoga pubblicazione dei nominativi dei docenti assegnatari del *bonus* stesso, anche a tutela della *privacy* di tali beneficiari.

DIRITTO

Se dal punto di vista squisitamente letterale l'istanza presentata il 23 novembre 2018 risulta finalizzata a “... conoscere ...” informazioni, tuttavia il comma 4 dell'art. 22 della legge n° 241/1990 preclude l'accesso alle “... informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ...”. Nel caso di specie appare tuttavia ovvio, oltretutto sostanzialmente riconosciuto dall'Amministrazione stessa nella memoria presentata a questa Commissione, che quelle informazioni si siano tradotte in uno o più provvedimenti aventi forma di documento amministrativo: necessariamente recante non soltanto i criteri di carattere generale adottati dall'Amministrazione resistente per l'assegnazione del *bonus* in argomento, ma anche i nominativi dei conseguenti beneficiari e le motivazioni circa la concreta rispondenza di quei criteri a ciascun beneficiario.

Quindi, posto che la pubblicazione nel sito Internet della scuola stessa avrebbe riguardato esclusivamente i predetti criteri di carattere generale e non anche la loro specifica sussistenza riguardo

all'uno o all'altro beneficiario (e, tanto meno, i nominativi di costoro), risulta evidente che soltanto l'accesso a questi ultimi dati può consentire all'odierna ricorrente di vagliare se ed in qual misura quei medesimi criteri, per un verso, potessero legittimare l'inclusione della ricorrente stessa tra quei beneficiari e, d'altro lato, fossero concretamente rinvenibili in capo ai beneficiari del *bonus* stesso.

Né sussistono ragioni di *privacy*, atteso che il procedimento che culmina con l'assegnazione di tale *bonus* appare rivestire natura concorsuale, notoriamente promanando da istanze presentate da ciascun interessato a quel fine.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle su esposte motivazioni.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, riferisce di aver presentato in data 19 novembre 2018, in nome e per conto dell'insegnante, domanda di accesso alla seguente documentazione: 1) copia dello stato matricolare dell'Insegnante; 2) copia decreto di ricostruzione di carriera della stessa; 3) copia dei documenti inviati all'INPDAP come da richiesta dell'INPDAP stessa fatta in data 09.01.2008 prot. N.; 4) il nominativo del responsabile del procedimento.

A motivo dell'istanza ha addotto ragioni di tutela dei diritti dell'interessata.

L'amministrazione resistente ha riscontrato la richiesta di accesso accogliendola con riferimento ai documenti posseduti ed invitando l'accedente ad esercitare il relativo diritto.

La ricorrente si duole del mancato invio in formato elettronico dei documenti e della consegna di documenti in parte diversi rispetto a quelli domandati e per tale motivo ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo di non essere in possesso dei documenti di cui al punto 2, di aver comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e di aver invitato invano la ricorrente ad esercitare l'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'.... la Commissione osserva quanto segue.

A venire in questione è il diritto della ricorrente di vedersi consegnare i documenti in formato elettronico, atteso che, per quelli posseduti, parte resistente ha sostanzialmente accolto la domanda di accesso.

A tale riguardo si osserva che, con riferimento ai documenti di cui al punto 1 e 3 delle premesse in fatto, il ricorso merita accoglimento, in virtù del principio generale sancito dal primo periodo dell'art. 13 del D.P.R. n. 184/2006, a mente del quale le PP.AA. nei cui confronti si applica la normativa sull'accesso agli atti "... assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica". Tale norma va infatti interpretata nel senso di legittimare l'istante ad ottenere in forma digitale, anziché in copia cartacea, la documentazione oggetto di accesso. Quanto ai documenti di cui al punto 2, viceversa e attesa la loro inesistenza, il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto alla richiesta di cui al punto 4 essa attiene ad informazioni e come tale non può essere dichiarata ammissibile, fermo restando l'obbligo di legge gravante sull'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare il ricorso sulla base delle considerazioni svolte con riferimento ai punti 1 e 3 della richiesta di accesso. Lo respinge con riguardo ai documenti di cui al punto 2 e lo dichiara inammissibile per la restante parte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Capo Squadra Esperto in servizio presso il Comando resistente, in data 11 dicembre 2018 ha presentato richiesta di accesso ai documenti propedeutici al conferimento di benemerienze in favore di vigili del Fuoco che avevano preso parte ad un'operazione di salvataggio nell'anno 2017.

La motivazione addotta a sostegno della richiesta si fondava sulla propria esclusione dal conferimento di qualsivoglia riconoscimento in merito alle predette operazioni di salvataggio, cui pure il ricorrente afferma di aver preso parte.

L'amministrazione, con nota del successivo 8 gennaio 2019, ha escluso l'accesso ritenendo l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente, chiarendo, sul punto che, pur avendo il partecipato alle operazioni di salvataggio (nel caso di specie si trattava di un'imbarcazione incastrata su una scogliera), le benemerienze sono state conferite solo ai Vigili che, mettendo a rischio la propria incolumità, hanno materialmente salvato il superstite del naufragio e non anche a coloro, come il ricorrente, che erano sul molo a sovrintendere alle operazioni. Da qui il difetto di interesse posto a fondamento del diniego.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dagli atti versati nel presente procedimento risulta che il ricorrente, pur avendo partecipato alle operazioni di salvataggio, non ha tuttavia preso parte alle fasi più delicate e rischiose del medesimo le quali, viceversa, sono state affrontate da suoi colleghi ai quali soltanto è stata conferita la medaglia.

Tale profilo, sul versante del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in effetti esclude che il ricorrente sia titolare di posizione legittimante l'ostensione della documentazione richiesta, attesa la diversità sostanziale delle situazioni sottostanti che non consentirebbe nemmeno in ipotesi di dolersi di un'eventuale disparità di trattamento perpetrata ai danni del

Pertanto il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico “.....”

FATTO

La Sig.ra, docente di scuola dell'infanzia presso l'Istituto resistente ed assistita e rappresentata dall'avv., in data 13 novembre 2018 ha presentato richiesta di accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale a far data dall'anno scolastico 2016/2017.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, da una parte, oppone la genericità della richiesta di accesso e, dall'altra, invita la ricorrente ad effettuarlo in data 12 febbraio limitatamente ai documenti che non investano la posizione di terzi contro interessati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è contenuta nel proprio fascicolo personale.

Ed invero, per quanto riguarda l'accesso ai documenti inerenti il proprio status - da qualificare come richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo personale - la Commissione ribadisce il proprio avviso in base al quale sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63). Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta. L'invito ad esercitare l'accesso, peraltro in forma condizionata e ipoteticamente parziale contenuto nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, suggerisce comunque un accoglimento integrale del ricorso. Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di istruzione Superiore “.....” –

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato, in data 3 ottobre 2018, domanda di accesso ai documenti attestanti il periodo di lavoro straordinario svolto negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, assumendo al riguardo di non essere stato pagato.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta e, pertanto, con ricorso depositato in data 15 gennaio 2019, il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale osserva di aver concesso l'accesso il medesimo giorno della richiesta presentata dal ricorrente e che per mero errore materiale le copie predisposte non sarebbero state consegnata al richiedente. Aggiunge che in data 15 gennaio il ricorrente avrebbe rifiutato di ritirare le copie cartacee, chiedendo l'invio a mezzo posta elettronica.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio si è formato in data 3 novembre 2018 mentre il ricorso, privo di data, è stato depositato in data 15 gennaio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri –

FATTO

La Sig.ra, in proprio, ha presentato in data 28 dicembre 2018 istanza di accesso al Comando resistente, preordinata all'acquisizione di tutti i documenti riferibili all'istante ed al proprio nucleo familiare, che hanno portato parte resistente all'adozione di due determinazioni (non specificate nell'oggetto) riguardanti il nucleo familiare dell'esponente.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra

La Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è riferita alla medesima ed al proprio nucleo familiare.

Pertanto, trattandosi di accesso endoprocedimentale regolato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 e non ravvisandosi motivi ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 26 novembre 2018 domanda di accesso ai seguenti documenti: «*«1) segnalazioni/ e trasmessa ad una o più Procure della Repubblica successivamente al 05 aprile 2018 in relazione alla domanda di partecipazione dell'accedente alla procedura di valutazione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato per il settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale per il V quadrimestre; 2) note trasmesse da una o più Procure della Repubblica all'amministrazione in indirizzo in risposta agli atti di cui al punto n. 1 sino alla data di risposta alla presente; 3) autorizzazione ex art. 5, c. 1, IV periodo, d.P.R. 95/2016, del Direttore generale del MIUR del 26 aprile 2018, Prot., alla riunione della commissione presso l'Università di in data 26 aprile 2018; 4) autorizzazione ex art. 5, c. 1, IV periodo, d.P.R. 95/2016 del Direttore generale del MIUR del 29 maggio 2018, Prot. 6879, alla riunione della commissione presso l'Università di in data 06 giugno 2018; 5) autorizzazione ex art. 5, c. 1, IV periodo, d.P.R. 95/2016 del Direttore generale del MIUR del 18 giugno 2018, Prot., alla riunione della commissione presso l'Università di in data 28 giugno 2018».*

L'interesse all'accesso veniva rappresentato dal Sig. come segue: *“in qualità di candidato alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato per il settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale per il V quadrimestre, con domanda trasmessa in data 05 aprile 2018, ravvisata la potenzialità che l'amministrazione in indirizzo attraverso la commissione esaminatrice del settore concorsuale indicato abbia trasmesso segnalazione ad una o più Procure della Repubblica in relazione alla candidatura dell'accedente come da verbale del 20 giugno 2018 laddove si riporta che la riunione avviene «al fine di valutare il caso, da ultimo emerso, di un candidato e poter conseguentemente prendere i provvedimenti necessari, compresa la comunicazione alle autorità competenti?».*

Parte resistente ha accolto parzialmente la richiesta ostendendo i documenti di cui ai punti 1, 2 e 4, ma negando l'accesso ai documenti di cui ai punti 3 e 5 per difetto di interesse dell'odierno ricorrente.

Contro tale diniego parziale il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, il diniego parziale opposto da parte resistente in realtà non trova una giustificazione nemmeno alla luce dei suoi contenuti. Ciò in quanto, avendo concesso l'accesso con riguardo ai documenti di cui al punto n. 4 della richiesta di accesso, non si comprende per quale motivo quelli indicati ai punti 3 e 5, del tutto analoghi, non debbano essere ostesi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 28 novembre 2018 istanza di accesso agli *“atti successivi alle note di deduzione delle amministrazioni resistenti al fine della definizione del fasc.”*.

A fondamento della propria istanza il ha indicato i seguenti motivi *“in qualità di reclamante, ex art. 77, Regolamento UE 2016/679, al Dipartimento in indirizzo, in relazione al reclamo del 16 febbraio 2017, Prot., avente a tema il trattamento illecito dati personali sensibili di natura giudiziaria e sanitaria da parte del Ministero della Difesa-Tribunale militare di e Ministero della Giustizia-Procura ordinaria di, ravvisato che le note di deduzione delle due amministrazioni convenute sono state trasmesse al Dipartimento in indirizzo sin dal 19 giugno 2017 (Tribunale militare di) e dal 26 giugno 2017 (Procura ordinaria di), con note di replica del reclamante del 05 marzo 2018 e del 23 luglio 2018, ravvisata l'esigenza di attivare tutela risarcitoria in relazione all'illecito trattamento di dati personali”*.

Parte resistente ha negato silenziosamente; contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali l'autore di una segnalazione o di un esposto vanta un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti – come quelli richiesti nel caso che occupa – prodotti a seguito dei predetti atti di impulso. Pertanto, potendosi applicare tale principio al caso di specie, il ricorso merita accoglimento nei limiti in cui la documentazione richiesta sia posseduta da parte resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: – Società agricola a responsabilità limitata

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione regionale

FATTO

La Società agricola a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig., in data 14 novembre u.s. ha presentato richiesta di accesso all'estratto di ruolo e conseguenti relate di notifica di alcune cartelle esattoriali, puntualmente indicate dall'accedente.

Il successivo 30 novembre ha sollecitato l'amministrazione a provvedere. In data 11 dicembre parte resistente ha riscontrato entrambe le richieste, adducendo che la primigenia istanza fosse da qualificare come richiesta di informazioni, concludendo comunque per la presa in carico della richiesta senza successivamente comunicare altro.

Contro tale nota il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, ribadendo quanto già argomentato nella nota impugnata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Società agricola a responsabilità limitata, la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è alla medesima riferibile, riguardando cartelle esattoriali emesse nei propri confronti. La circostanza addotta da parte resistente appare priva di pregio, atteso che dall'esame della istanza del 14 novembre è sufficientemente chiaro quale fosse la volontà della richiedente nella parte in cui si fa riferimento "al rilascio dei seguenti documenti". Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie

FATTO

Il Sig., in qualità di legale rappresentante della S.r.l., riferisce di aver presentato in data 14 novembre 2018 domanda di accesso ai documenti riferiti al procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio con asili nido a favore del personale dirigente avviato da parte resistente. L’interesse all’accesso veniva specificato in ragione del fatto che la richiedente era stata la proponente del predetto progetto anche in veste di mandataria del sindacato di polizia giudiziaria.

Parte resistente ha negato l’accesso, argomentando nel senso del difetto di interesse dell’odierna ricorrente nonché della natura di atti di programmazione e pianificazione dei documenti richiesti, in quanto tali sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente, nella sua veste di proponente il progetto di cui alle premesse in fatto, appare legittimata ad accedere ai documenti negati dall’amministrazione resistente. La sua posizione, invero ed ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, è sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella che integrerebbe, per converso, un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Ciò detto, nel caso che occupa, non si condivide la qualificazione degli atti in questione alla stregua di documenti prodromici ad atti di programmazione e pianificazione. Questi ultimi, invero, fanno riferimento a strumenti in grado di conformare un dato territorio, modificandone l’assetto, e tali non possono certo essere qualificati quelli prodromici alla realizzazione di meri alloggi per il personale, come nel caso in decisione.

Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare il ricorso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo -

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella veste di docente a tempo indeterminato di inglese presso l'Istituto resistente, ha presentato in data 30 ottobre 2018 domanda di accesso ad una serie di documenti relativi all'organizzazione dell'attività scolastica dell'Istituto medesimo.

Parte resistente ha consentito l'accesso con nota del successivo 26 novembre, ad eccezione del verbale del Consiglio di istituto concernente la determinazione dei criteri generali per la formulazione dell'orario delle lezioni, siccome non di propria competenza.

In riscontro alla nota di parte resistente, l'odierna ricorrente in data 10 dicembre u.s. ha sollecitato l'amministrazione ad evadere la originaria richiesta nel suo complesso, evidenziando anche alcuni documenti non consegnati o comunque difformi rispetto a quelli richiesti.

Parte resistente non ha fornito riscontro a tale sollecito e dunque, in data 14 gennaio la Sig.ra ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo, tra l'altro, l'inesistenza di quanto richiesto nel sollecito del 10 dicembre.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il parziale diniego reca la data del 26 novembre 2018 e pertanto contro tale provvedimento avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, mentre il ricorso reca la data del 14 gennaio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile non rilevando a tal fine l'invio del successivo sollecito.

Detto incidentalmente, peraltro ed alla luce della memoria di parte resistente che ha dedotto l'inesistenza dei documenti domandati, per tale verso il ricorso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di -

FATTO

La Sig.ra, in proprio, ha presentato in data 26 novembre 2018 richiesta di accesso agli atti istruttori prodromici e consequenziali alla Delibera dell'11 maggio 1982, con la quale la Giunta Municipale del Comune di avrebbe deciso, al fine di costruirvi un impianto polisportivo, di acquistare una porzione di 20.000 mq. del suolo sito in località, di comproprietà della scrivente erede legittima del *de cuius* Cav., oggi identificato nel foglio di mappa catastale n. con le particelle n., e

L'interesse all'accesso veniva specificato dall'odierna ricorrente in ragione della sua qualità di comproprietaria del terreno di cui sopra.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei termini di legge e dunque la Sig.ra ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, si osserva che la ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata 26 novembre 2018. In particolare, la ricorrente, in quanto comproprietaria del terreno acquistato dall'amministrazione comunale, vanta un interesse endoprocedimentale all'ostensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, che merita di essere valutato favorevolmente.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione concernente il piano spiagge, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca di Italia – Arbitro Bancario Finanziario – Sede di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consumatore, ha presentato in data 16 settembre u.s. domanda di accesso alla relazione tecnica predisposta dalla Banca d'Italia in vista della definizione di un procedimento (di cui non si specifica l'oggetto) avviato su ricorso da parte dello stesso Sig.

Parte resistente, con nota del successivo 24 settembre, opponeva un diniego motivato in ragione dell'asserita natura di atto interno della relazione richiesta.

Contro tale provvedimento il ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva opponendo altresì la circostanza per cui l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario non ha valenza pubblicistica e sarebbe dunque sottratta alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990, specificando altresì che l'oggetto del ricorso presentato all'arbitro verteva sulla valutazione del merito creditizio in occasione della concessione di un mutuo ipotecario. Nella seduta del 23 ottobre 2018, la Commissione rilevava quanto segue: “Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario, partecipa delle caratteristiche previste dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990, a tenore della quale il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Si tratta, infatti, di un'attività soggettivamente imputabile ad un'Autorità amministrativa indipendente, quale la Banca d'Italia appunto, ed in quanto tale rientrante nella previsione normativa appena menzionata e ciò anche sul versante oggettivo, attesa l'inerenza ad interessi pubblici della funzione svolta dall'organo in questione, precipuamente preordinata a deflazionare il contenzioso tra privati ed intermediari finanziari.

Alla luce delle argomentazioni esposte, la Commissione ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di specificare la natura del richiesto documento e di precisare se sussistano eventuali norme regolamentari che precludono l'accesso; nelle more i termini di legge restano interrotti”. Parte resistente ha depositato memoria specificando quanto contenuto nella ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Nella memoria da ultimo depositata, parte resistente argomenta nel senso che le relazioni per le quali è stato chiesto l'accesso dal ricorrente, sono predisposte dalle proprie segreterie tecniche e sono messe a disposizione dei collegi arbitrali per la definizione della controversia. Ritiene, pertanto, che siano atti ad uso interno e per i quali non è prevista l'ostensibilità, dal momento che afferirebbero ad un procedimento privatistico per il quale non vigono le regole della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso. Per tale ragione, ad avviso di parte resistente, non vi sono previsioni regolamentari escludenti il diritto di accesso a tali relazioni.

Tuttavia, e come già affermato nella precedente ordinanza, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario, partecipa delle caratteristiche previste dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990, a tenore della quale il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di *"tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitari"*. Si tratta, infatti, di un'attività soggettivamente imputabile ad una pubblica funzione giustiziale demandata dalla legge ad un organo arbitrale dalla stessa legge istituito e che per il proprio funzionamento si avvale dell'organizzazione e delle risorse di Banca d'Italia. La istituzione per legge (art. 128, D. Lgs. n.385/1993) e non per contratto e l'attribuzione all'Arbitro Bancario e Finanziario di una funzione giustiziale precipuamente preordinata a deflazionare il contenzioso giudiziale tra privati ed intermediari finanziari, riconduce il soggetto (ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata) nel novero dei soggetti cui si applica la previsione normativa appena menzionata.

Sul punto ed a sostegno della natura di "attività di pubblico interesse" dell'Arbitro quanto all'applicazione della disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, occorre mettere in rilievo che le banche e gli altri istituti di intermediazione finanziaria sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Inoltre, Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con Delibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per svolgere le procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi, da questa enucleati con il Comunicato 18.6.2009 e modificati con provvedimento di revisione del 12 dicembre 2011.

E tali notazioni sono desumibili anche dalla Ordinanza della Corte Costituzionale n. 218 del 2011, che chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione dell'arbitro bancario a promuovere giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, escludendo la natura giurisdizionale dell'attività da questi

esercitata (e dunque ritenendo la questione in sé inammissibile) ha svolto una serie di argomenti a suffragio delle conclusioni qui raggiunte quanto alla natura amministrativistica della funzione.

Infine, quanto alle relazioni predisposte dalla Banca d'Italia e che, nel caso oggi in decisione, sono state richieste dal ricorrente, si osserva che esse vengono comunque messe a disposizione dell'Arbitro e ciò ne determina l'ingresso nel relativo procedimento giustiziale, essendo irrilevante che poi, in concreto, vengano o meno richiamate nella decisione arbitrale.

Alla luce delle argomentazioni esposte e degli indici di rilevanza pubblicistica compendati la Commissione, mutando il proprio precedente orientamento citato da parte resistente, ritiene di accogliere il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 20 novembre 2018 ha presentato richiesta di accesso ai documenti collegati alla trasmissione di una notizia di reato effettuata da parte resistente alla competente Procura della Repubblica, a seguito del sospetto che il ricorrente fosse partecipe di una stabile organizzazione criminale, con particolare riferimento alle fonti di prova da cui è scaturita la predetta indagine.

L'amministrazione ha negato l'accesso con nota del successivo 17 dicembre, ritenendo l'istanza generica ed esplorativa, non avendo l'accedente individuato con precisione i documenti oggetto della domanda.

Contro tale nota il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è al medesimo riferibile e concerne un procedimento penale, a quanto risulta archiviato, scaturito dalla comunicazione di una notizia di reato da parte dell'amministrazione resistente.

La circostanza opposta nel diniego, invero, e secondo cui la domanda doveva ritenersi generica, appare priva di pregio atteso che, in fattispecie consimili, l'accedente non conosce nel dettaglio i documenti cui aspira di accedere e l'esercizio del diritto è teleologicamente orientato proprio a tal fine.

Ne consegue che è sufficiente individuare il procedimento all'interno del quale sono formati i documenti per escludere che l'istanza ostensiva sia generica. Avendo nel caso di specie il ricorrente provveduto a tale individuazione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

.....

PEC:

.....

PEC:

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

Non luogo a provvedere perché non si tratta di ricorso ma di istanza d'accesso e richiesta di intervento.

.....

PEC:

.....

PEC:

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

Non luogo a provvedere perché si tratta di nuovo invio di un ricorso già deciso nella seduta del 29 novembre 2018.

Dott.ssa

PEC:

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti.

In riferimento alla Sua richiesta del 28/01/2019, relativa all'oggetto, acquisita al protocollo DICA del 28/01/2019, si fa presente che in caso di decisione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, c. 8, del DPR 184/2006, non è preclusa la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Cordiali saluti.

AL COMUNE DI

PEC:

Decisione 15/02/2019 n.

E, p.c.: Sig.

c/o Avv.

PEC:

Decisione 15/02/2019 n.

OGGETTO: Richiesta d'intervento –..... c/o COMUNE DI

Il Signor, con richiesta del 23.01.2019 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA del 24/01/2019, si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.